

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DI PROCEDIMENTI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE, SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA), SILENZIO ASSENSO E COMUNICAZIONE E DI DEFINIZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI APPLICABILI A DETERMINATE ATTIVITA' E PROCEDIMENTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo xxx, adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del ...;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ...;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno in relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

emana

il seguente decreto legislativo

Art. 1

(*Oggetto*)



1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito "Scia") o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.
2. Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato della semplificazione e della pubblica amministrazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un glossario unico. Fino all'adozione del glossario unico, le pubbliche amministrazioni, a integrazione delle informazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, pubblicano sul proprio sito un glossario che consenta l'immediata individuazione della caratteristica tipologica dell'intervento e del conseguente regime giuridico, indicando altresì il corredo documentale necessario. Il glossario individua il titolo giuridico necessario per ciascun tipo di intervento, anche in relazione a parametri oggettivi di rilevanza. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza preistruttoria all'interessato, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.
3. Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il soprintendente, può adottare deliberazioni volte a individuare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 2

(Regimi amministrativi delle attività private)

1. A ciascuna delle attività elencate nell'allegata tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, si applica il regime amministrativo ivi indicato. Ove per lo svolgimento dell'attività siano necessari diversi atti di assenso, segnalazioni o comunicazioni, si applica la concentrazione dei regimi amministrativi, di cui all'articolo 19-bis della 7 agosto 1990, n. 241, secondo quanto indicato nella tabella stessa.
2. Le attività non elencate, anche in ragione della loro specificità territoriale, ma riconducibili a quelle elencate, possono essere ricondotte dalle amministrazioni a quelle corrispondenti elencate, dando pubblicità sul proprio sito istituzionale.



3. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica il regime amministrativo dell’autorizzazione è necessaria un provvedimento espresso, salvo l’applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 241 del 1990, ove indicato. Ove per lo svolgimento dell’attività sia necessaria l’acquisizione di ulteriori atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, si applica altresì quanto previsto dall’articolo 19-bis, comma 3, della stessa legge n. 241 del 1990.
4. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica il regime amministrativo della Scia si applica il regime di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Ove la tabella indica il regime amministrativo della Scia unica, si applica altresì quanto previsto dall’articolo 19-bis, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990. Alla comunicazione non devono essere allegati documenti, salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)” con riferimento alla Comunicazione inizio lavori asseverata (Cila).
5. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica il regime amministrativo della comunicazione, l’attività può essere svolta dopo la ricezione della comunicazione da parte dell’amministrazione.
6. Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione si procede periodicamente all’aggiornamento e alla pubblicazione della tabella A con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute o in relazione alla necessità di completare la ricognizione delle attività, anche con riferimento alle disposizioni regolamentari, con l’indicazione del regime amministrativo applicabile in base alle norme vigenti.

Art. 3

(Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all’articolo 5:
 - 1) al comma 2, lettera d), le parole “dei certificati di agibilità” sono sopprese;
 - 2) al comma 3, le parole “Ai fini del rilascio del permesso di costruire,” sono sopprese;
 - 3) al comma 3, la lettera a) è soppressa;
 - 4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. »;



b) all'articolo 6:

1) al comma 1, lettera b) le parole "di rampe o" sono soppresse e, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

"e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e-quinques) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.";

2) i commi 2, 4, 5 e 7 sono abrogati;

3) al comma 6, lettera a), le parole: "dai commi 1 e 2" sono sostituite con le seguenti: "dal comma 1";

c) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente: "Art. 6-bis (*Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata*) - 1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

3. La comunicazione asseverata di inizio dei lavori, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori, è valida anche ai fini di cui all'articolo 17, primo



comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

4. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;

b) disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli.

5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.”

d) all'articolo 20:

1) al comma 1, le parole “nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali” sono sopprese;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro della Salute, previa intesa in Conferenza unificata, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici. ».

e) il Capo III è così ridenominato: “Segnalazione certificata di inizio di attività”;

f) all'articolo 22:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività”;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio di attività, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, i seguenti interventi:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c); restano assoggettate a comunicazione di inizio lavori asseverata le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.”;

3) al comma 2, secondo periodo, le parole “del rilascio del certificato di agibilità” sono sostituite dalle seguenti: “dell'agibilità”;

4) i commi 3 e 5 sono abrogati;



- 5) al comma 6, le parole “di cui ai commi 1, 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al presente Capo”;
 - 6) al comma 7, le parole “di cui ai commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al presente Capo” e le parole “dal secondo periodo del comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 23”;
- g) all’articolo 23:
- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire”;
 - 2) prima del comma 1 è inserito il seguente:

“01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:

 - a) gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c);
 - b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni piano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
 - c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni piano-volumetriche.

Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell’articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.”

- 3) ai commi 2, 4, 5 e 7 le parole: “denuncia di inizio attività” e “denuncia” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “segnalazione certificata di inizio attività” e “segnalazione”;
- h) all’articolo 23-bis, le parole: “articolo 6, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 6-bis”;
- i) l’articolo 24 è sostituito dal seguente: «Art. 24 (L) (*Segnalazione certificata di agibilità*)
- 1. La segnalazione certificata di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli



stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.

2. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata di agibilità, per i seguenti interventi:

- a) nuove costruzioni;
- b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. La mancata presentazione della segnalazione di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

4. La segnalazione certificata di agibilità può riguardare anche:

- a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
- b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

5. La segnalazione certificata di agibilità è corredata dalla seguente documentazione:

- a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
- b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
- c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82;
- d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
- e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.



6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione di cui al comma 2, corredata della documentazione di cui al comma 5, fatto salvo l'obbligo di conformare l'immobile alle eventuali prescrizioni stabilite dagli organi e dalle amministrazioni competenti, ad esito delle verifiche successive effettuate nel termine di cui all'articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.»;

- j) l'articolo 25 è abrogato;
- k) all'articolo 26, le parole: "Il rilascio del certificato" sono sostituite dalle seguenti: "La presentazione della segnalazione certificata";
- l) all'articolo 31, comma 9-bis, le parole "all'articolo 22, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 23, comma 01";
- m) all'articolo 33, comma 6-bis, le parole "all'articolo 22, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 23, comma 01";
- n) all'articolo 34, comma 2-bis, le parole "all'articolo 22, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 23, comma 01";
- o) all'articolo 35, comma 3-bis, le parole "all'articolo 22, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 23, comma 01";
- p) all'articolo 36, comma 1, le parole "all'articolo 22, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 23, comma 01";
- q) all'articolo 38, comma 2-bis, le parole "all'articolo 22, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 23, comma 01";
- r) all'articolo 39, comma 5-bis, le parole "all'articolo 22, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 23, comma 01";
- s) all'articolo 40, comma 4-bis, le parole "all'articolo 22, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 23, comma 01";
- t) all'articolo 44, comma 2-bis, le parole "all'articolo 22, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 23, comma 01";
- u) all'articolo 46, comma 5-bis, le parole "all'articolo 22, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 23, comma 01";
- v) all'articolo 48, comma 3-bis, le parole "all'articolo 22, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 23, comma 01";



- w) all'articolo 49, comma 2, le parole "dalla richiesta del certificato di agibilità" sono sostituite dalle seguenti: "dalla segnalazione certificata di agibilità di cui all'articolo 24";
- x) all'articolo 62, comma 1, le parole "e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato" sono sostituite dalle seguenti: "da parte dei comuni e l'attestazione di cui all'articolo 24, comma 1, sono condizionati";
- y) all'articolo 67 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis";
 - 2) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62.»;
 - 3) al comma 8, le parole da "Per il rilascio" a "comunale" sono sostituite dalle seguenti: "La segnalazione certificata di agibilità è corredata da";
 - 4) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.»;
- z) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 4, le parole "Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità" sono sostituite dalle seguenti: "Il comune, nell'ambito dei controlli della segnalazione certificata di agibilità,";
 - 2) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
 - 3) al comma 5, le parole "Il rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità" sono sostituite dalle seguenti: "I controlli della segnalazione certificata di agibilità prevedono la verifica".

Art. 4
(Semplificazione degli interventi di bonifica)

1. L'articolo 245 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: "Art. 245 - (*Procedura di bonifica da parte del soggetto estraneo alla potenziale contaminazione*) - 1. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario, il gestore o il soggetto che ha la disponibilità del sito, che rileva il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) nel sito medesimo ne dà immediata comunicazione e attua le misure di prevenzione seguendo le



procedure e le modalità di cui all'articolo 242, comma 1. La regione, ricevuta la comunicazione si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. Nel caso in cui gli interventi di bonifica ricadano in un sito inquinato di interesse nazionale (SIN) la procedura di bonifica è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 252, comma 4.

2. Gli interventi di bonifica sul sito in cui è stato rilevato il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento di CSC possono, in qualunque momento, essere attivati o completati dal soggetto interessato estraneo alla potenziale contaminazione che ha la proprietà, la gestione o la disponibilità del sito stesso, sulla base delle procedure disciplinate dal presente Titolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 253, comma 4, sul diritto di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile.

3. Ferme restando le misure di prevenzione di cui all'articolo 242, il soggetto interessato proprietario o gestore o che ha la disponibilità del sito dichiara, ai fini dell'applicazione dei successivi commi, la propria estraneità rispetto alla potenziale contaminazione rilevata a mezzo di dichiarazione da rendere nelle forme di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestando di non avere operato presso il sito a qualsiasi titolo, anche tenuto conto dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte in soggetti che abbiano operato presso il sito.

4. Il soggetto di cui al comma 3 comunica alle autorità competenti di cui all'articolo 242, comma 1, o di cui all'articolo 252 e al responsabile della potenziale contaminazione, qualora sia stato identificato ai sensi del comma 1 o dell'articolo 244, la volontà di effettuare gli interventi di bonifica di cui al comma 2, allegando la dichiarazione di cui al comma 3; la medesima comunicazione è data al proprietario del sito, qualora diverso dal soggetto di cui al comma 3.

5. Il soggetto di cui al comma 3, decorsi 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma medesimo, qualora l'autorità competente non abbia rappresentato motivi ostativi all'avvio della procedura indicata dal comma 2 e il responsabile della potenziale contaminazione o il proprietario del sito, qualora diverso dal soggetto di cui al comma 3, non abbia comunicato l'impegno a effettuare gli interventi di bonifica, può avviare le procedure di bonifica di cui agli articoli 242, 252 o 252-bis ovvero subentrare nella procedura di bonifica comunque avviata, avvalendosi delle previsioni del presente articolo.

6. Nel caso in cui il sito oggetto del procedimento sia ubicato all'interno di un'area interessata da fenomeni naturali o antropici che abbiano determinato il superamento di CSC, il soggetto di cui al comma 3 presenta all'agenzia per la protezione ambientale territorialmente competente un piano



di indagine per definire i valori di fondo naturale da assumere come CSC ai sensi dell'articolo 240, comma 1, lettera b). Tale piano è attivato dal proponente entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso ed attuato, con oneri a proprio carico, in contraddittorio con l'agenzia per la protezione ambientale territorialmente competente. L'agenzia per la protezione ambientale competente per territorio definisce i valori di fondo naturale sulla base delle risultanze del piano di indagine nonché di altri dati in suo possesso relativi all'area interessata.

7. Alle procedure di bonifica attivate dal soggetto di cui al comma 3 si applicano le seguenti disposizioni:

- a) il soggetto può chiedere la suddivisione del sito in lotti, non inferiori, ciascuno, a 15.000 mq, presentando un documento tecnico corredata da idoneo cronoprogramma degli interventi da effettuare. La regione o l'autorità competente di cui all'articolo 252, previo parere del comune e dell'agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, concede il nulla osta alla suddivisione in lotti del sito, riportando in apposita planimetria catastale i perimetri dei singoli lotti, che dovranno poi risultare da apposito frazionamento ai fini del rilascio dell'attestazione di non contaminazione o di certificazione di cui all'articolo 248, comma 2. Nel caso in cui, all'esito della caratterizzazione operata sul sito in contraddittorio con l'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, i valori di contaminazione risultano inferiori alle CSC, l'autorità competente, ove richiesto, attesta la non contaminazione del lotto. All'esito della caratterizzazione e dell'analisi di rischio, il soggetto presenta il progetto di bonifica suddiviso per lotti e presta le garanzie finanziarie di cui all'art. 242, comma 7, con le modalità indicate alla successiva lettera c). I lotti per i quali è intervenuta l'attestazione di non contaminazione nonché quelli per i quali è stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica non possono essere utilizzati per operazioni comunque relative alla bonifica degli altri lotti;
- b) il soggetto ha facoltà di stipulare un protocollo di intesa con l'agenzia per la protezione ambientale territorialmente competente in cui sono definiti i tempi e le modalità per lo svolgimento in contraddittorio con la suddetta agenzia del piano di caratterizzazione e per la validazione dei dati. In tal caso il soggetto interessato può presentare l'analisi di rischio e il progetto di bonifica contestualmente alla relazione sugli esiti della caratterizzazione. Gli oneri derivanti dall'attuazione del protocollo di intesa sono a carico del proponente;
- c) il soggetto di cui al comma 3 che presenta il progetto di bonifica suddiviso per lotti presta la garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 242, comma 7, in misura pari al 5% del costo complessivo stimato degli interventi; tale garanzia è svincolata previa certificazione di avvenuta bonifica. Contestualmente all'attivazione degli interventi di bonifica riguardanti



i singoli lotti, il soggetto di cui al comma 3 presta specifica garanzia di importo pari al 20% del costo stimato degli interventi relativi al lotto medesimo, che viene svincolata previa certificazione di avvenuta bonifica del singolo lotto. In alternativa, il soggetto di cui al comma 3 presta la garanzia finanziaria di cui all'art. 242, comma 7, per un importo pari al 20% del costo complessivo stimato degli interventi previsti nell'intero progetto di bonifica. Tale garanzia è progressivamente svincolata, su domanda del soggetto per i lotti per i quali è sopravvenuta la certificazione di avvenuta bonifica, sulla base di un piano di svincolo già contenuto nel progetto stesso. L'entità delle garanzie finanziarie deve assicurare la copertura totale dei costi di smantellamento degli impianti, installazioni e strutture relative alla bonifica del lotto.

- d) Le garanzie finanziarie di cui alla lettera c) sono ridotte del 30% qualora il progetto di bonifica preveda di trattare almeno il 60% del volume della matrice contaminata mediante interventi in-situ come definiti nell'allegato 3 al titolo V, della Parte IV del presente decreto legislativo.

8. Gli interventi di bonifica delle acque di falda garantiscono il rispetto al punto di conformità dei valori di CSC, come definiti dall'articolo 240, comma 1, lettera b), ovvero dei valori previsti, per il medesimo parametro, dalla normativa sulla qualità delle acque potabili qualora superiori ai valori delle CSC.

9. Gli oneri economici derivanti dalle attività svolte dall'agenzia di protezione ambientale competente per territorio ai sensi dei commi 6 e 7 sono a carico del proponente e sono determinati sulla base del tariffario nazionale approvato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 161 del 10 agosto 2012. I proventi derivanti dalle tariffe corrisposte per le prestazioni rese all'agenzia di protezione ambientale competente per territorio sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti i proventi derivanti dalle tariffe per la copertura dei suddetti oneri.”.

2. Su richiesta del soggetto di cui all'articolo 245, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 1 del presente articolo, le procedure di cui allo stesso articolo 245, si applicano anche ai procedimenti e agli interventi di bonifica non conclusi alla data del presente decreto, ad eccezione di quelli per i quali tutti gli interventi sono stati completamente realizzati e



non sia stata rilasciata la certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 5

(Semplificazioni in materia di commercio)

1. All'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole “, nonché la cessazione dell'attività relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9. Nel caso di cui al presente comma” sono sostituite dalla seguente: “e”;
- b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La cessazione dell'attività relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9 non è soggetta ad alcuna comunicazione.”.

2. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo le parole “di sede degli” sono inserite le seguenti: “esercizi e il trasferimento della gestione o della titolarità degli”, e le parole “ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti” sono soppresse.

3. L'articolo 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.

Art. 6

(Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza)

1. All'articolo 110 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante "Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo comma è sostituito dal seguente: “L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.”;
- b) il secondo comma è abrogato.



- 2. Per le attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931, ove l'allegata tabella A preveda un regime di Scia, quest'ultima svolge anche la funzione di autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto.**



RELAZIONE TECNICA

Il decreto legislativo non introduce nuovi oneri per la finanza pubblica. All'attuazione delle disposizioni ivi contenute le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse già disponibili.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragionere Generale dello Stato



E 8 LUG. 2016



TABELLA A

SEZIONE I - ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI	4
1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA	4
1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare.....	4
1.2. Esercizio di vicinato nel settore alimentare.....	4
1.3. Media struttura di vendita NON alimentare	5
1.4. Media struttura di vendita alimentare.....	6
1.5. Grande struttura di vendita NON alimentare.....	8
1.6. Grande struttura di vendita alimentare.....	8
1.7. Commercio all'ingrosso NON alimentare.....	10
1.8. Commercio all'ingrosso alimentare	10
1.9. Vendita da parte di produttori agricoli	11
1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti.....	12
1.11. Forme speciali di vendita	16
1.11.1 Vendita in spacci interni.....	16
1.12.2 Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici.....	17
1.12.3 Utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali già abilitati.....	18
1.12.4 Vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione (quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).....	19



1.12.5 Vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori – alimentare e non alimentare (quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).....	19
2 COMMERCIO SU AREA PUBBLICA.....	20
2.1 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) – non alimentare.....	20
2.2 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) – non alimentare.....	21
2.4 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) – alimentare.....	21
2.5 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) – alimentare.....	22
3 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.....	23
3.1 Altre attività di somministrazione (quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).....	24
4 STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI	28
5 ATTIVITÀ DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO.....	30
6 SALE GIOCHI.....	32
6.1 Esercizio di sale giochi	32
6.2 Esercizio di scommesse	34
7 AUTORIMESSE.....	34
8 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	35
9 OFFICINE DI AUTORIPARAZIONE: MECCANICI, ELETTRAUTO, CARROZZERIE, GOMMISTI	36
10 ACCONCIATORI ED ESTETISTI.....	37
11 PANIFICI.....	38
12 TINTOLAVANDERIE	39
13 ARTI TIPOGRAFICHE, LITOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E DI STAMPA	40
14 ALTRE ATTIVITÀ	41
SEZIONE II - EDILIZIA	44



1. RICONOSCIMENTO DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI.....	44
1.1. Permesso di costruire nel caso in cui sia necessario acquisire atti di assenso (concentrazione di regimi giuridici - l'art. 19 bis della legge 241 del 1990).....	71
1.2. CILA e SCIA nel caso in cui sia necessario acquisire atti di assenso (concentrazione di regimi giuridici- art l'art. 19 bis della legge 241 del 1990) 80	
1.3. Attivita' edilizia libera: casi in cui è necessario acquisire preventivamente un diverso titolo di legittimazione.....	88
2. ALTRI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'INTERVENTO EDILIZIO.....	
3. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI	95
SEZIONE III - AMBIENTE	99
1.1. AIA – Autorizzazione integrata ambientale	99
1.2. VIA – Valutazione di impatto ambientale	99
1.3. AUA – Autorizzazione unica ambientale.....	100
1.4. Emissioni in atmosfera	101
1.5. Gestione rifiuti	102
1.6. Inquinamento acustico	105
1.7. Scarichi idrici	105
1.8. Digue.....	106
1.9. Altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici	107
1.10. Bonifiche	107



SEZIONE I - ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI

1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA

1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1.	Apertura Trasferimento Ampliamento	SCIA	Se l'attività prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.	D. Lgs. 59/2010 - art. 65, co. 1 D. Lgs. 114/1998 - artt. 4, co.1, let d), 7
2.	Subingresso	Comunicazione		D. Lgs. 114/1998 - art. 26, co. 5,

1.2. Esercizio di vicinato nel settore alimentare

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
3.	Apertura Trasferimento Ampliamento Subingresso	SCIA unica	<p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL.</p> <p>Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni.</p> <p>Se l'attività prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>Con le modalità di cui all'articolo 19-bis</p>	<p>D. Lgs. 59/2010 - art. 65, co. 1 D. Lgs. 114/1998 - art. 4, co. 1 let. d), art. 7; d. lgs. n. 114/1998, art. 26, co. 5, che rinvia a SCIA dell'art. 7, d.lgs n. 114/1998</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui al n. 1.10.		

1.3. Media struttura di vendita NON alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
4.	a) In caso di attività con superficie inferiore a 400 mq	Autorizzazione-Silenzio assenso decorso 90 giorni		D.Lgs. 114/1998 - art. 4, co. 1 let. e), art. 8;
	Apertura Ampliamento Trasferimento di sede			
b) In caso di attività con superficie inferiore a 400 mq	Subingresso	Comunicazione		D.lgs. n. 114/1998, art. 26, co. 5
5.	a) In caso di attività con superficie superiore a 400 mq	Autorizzazione-Silenzio assenso decorso 90 giorni	L'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi che è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. Necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato	D.P.R. n. 151/2011 (Allegato I, punto 69)
	Apertura			



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		AMMINISTRATIVI		
Ampliamento Trasferimento di sede				
b) In caso di attività con superficie superiore a 400 mq Subingresso	Comunicazione	Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.	D.lgs. n. 114/1998, art. 26, co. 5 D.P.R. n. 151/2011 (Allegato I, punto 69)	

1.4. Media struttura di vendita alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		AMMINISTRATIVI		
6. a) In caso di attività con superficie inferiore a 400 mq	Autorizzazione-Silenzio assenso decorsi 90 giorni	La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato dell'istanza che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL. Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni.	D. Lgs. 114/1998 - art. 4, co.1, let. e), art. 8;	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari"
Apertura Ampliamento Trasferimento di sede		Con le modalità di cui all'articolo 19- <i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione 1.10.	D. Lgs. 114/1998 - art. 4- <i>bis</i> , co.1, let. e), art. 8;	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari"
b) In caso di attività con superficie inferiore a 400 mq Subingresso	SCIA unica	Con le modalità di cui all'articolo 19- <i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione 1.10.	D. Lgs. 114/1998 - art. 4, co.1, let. e), art. 8;	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari"



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
7. a) In caso di attività con superficie superiore a 400 mq Apertura Ampliamento Trasferimento di sede	Autorizzazione-Silenzio assenso decorsi 90 giorni	<p>L'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi che è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> <p>Necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato.</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato dell'istanza che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL.</p> <p>Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni.</p>	<p>D.P.R. n. 151/2011 (Allegato I, punto 69)</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
b) In caso di attività con superficie superiore a 400 mq Subingresso	SCIA unica	<p>Con le modalità di cui all'articolo 19-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione 1.10.</p>	<p>D.P.R. n. 151/2011 (Allegato I, punto 69)</p>



1.5. Grande struttura di vendita NON alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
8. Apertura Trasferimento Ampliamento	Autorizzazione-Silenzio assenso decorsi 180 giorni (60 per indire la conferenza e 120 per lo svolgimento della stessa)	La conferenza di servizi deve essere indetta entro 60 gg dal ricevimento della domanda e se non si pronuncia entro 120 gg. si forma il silenzio assenso.		D.Lgs. 114/1998 - artt.4, co.1, let. f), 9; D.P.R. n. 151/2011 (Allegato I, punto 69)
9. Subingresso	Comunicazione	L'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi che è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. Necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato.		Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

1.6. Grande struttura di vendita alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		10.	11.	
10.	Apertura Trasferimento Ampiantamento	<p>Autorizzazione-Silenzio assenso decorsi 180 giorni (60 per indicare la conferenza e 120 per lo svolgimento della stessa)</p> <p>La conferenza di servizi deve essere indetta entro 60 gg dal ricevimento della domanda e se non si pronuncia entro 120 gg, si forma il silenzio assenso.</p> <p>L'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi che è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> <p>Necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato.</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato dell'istanza che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL.</p> <p>Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni.</p> <p>Con le modalità di cui all'articolo 19-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione 1.10.</p>	<p>D. Lgs. 114/1998 - artt.4, co.1, lett f); 9; D.P.R. n. 151/2011 (Allegato I, punto 69)</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari"</p>	<p>d.lgs r. 114/1998, art. 26, co. 5</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 (Allegato I, punto 69)</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari".</p>
11.	Subingresso	SCIA unica	<p>La SCIA unica contiene anche la comunicazione della prevenzione incendi che, ai fini della relativa voltura, è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> <p>Con le modalità di cui all'articolo 19-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione 1.10.</p>	



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI

1.7. Commercio all'ingrosso NON alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
12. Apertura Trasferimento Ampliamento Subingresso	Comunicazione	<p>La comunicazione va effettuata alla Camera di Commercio.</p> <p>Se l'attività di commercio all'ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività.</p>	<p>D.lgs. n. 114/1998 - Art. 4, co. 1, lett. a) e art. 5, co. 11;</p> <p>D.Lgs. 59/2010 - art. 71, co. 1</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 (Allegato I, punto 69)</p>

Qualora il procedimento di apertura, trasferimento e ampliamento riguardi esercizi commerciali di superficie superiore a 400 mq., con le modalità di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, la comunicazione contiene la SCIA **prevenzione incendi** che è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

Nel caso di subingresso, ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

1.8. Commercio all'ingrosso alimentare



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
13. Apertura Trasferimento Ampliamento Subingresso	SCIA unica	<p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato dell'istanza che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL.</p> <p>Se l'attività di commercio all'ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività.</p>	<p>D.lgs. n. 114/1998 - Art. 4, co. 1, lett. a) e art. 5, co. 11; D.Lgs. 59/2010 - art. 71, co. 1</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari".</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 (Allegato I, punto 69)</p>

1.9. Vendita da parte di produttori agricoli



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
14. Vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante da parte di imprenditori agricoli, singoli e associati.	Comunicazione	Comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda o ove si intende esercitare la vendita. Qualora il commercio su area pubblica venga esercitato su posteggio, occorre la relativa concessione.	Art. 4, d.lgs. n. 228/2001, come modificato in particolare da art. 30 bis D.L. n. 69/2013, convertito con L. n. 98/2013. Alla vendita diretta non si applica il D.lgs. n. 114/1998 (rif. art. 4, co. 7, d.lgs. n. 2001/2028; art. 4, co. 2, lett. d), d.lg. n. 114)

1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
15. Vendita al minuto di alcolici in:	a) esercizio di vicinato; b) media o grande struttura di vendita	a) SCIA unica; b) Autorizzazione-Silenzio assenso	La comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del d.lgs. n. 504/1995 all'Agenzia delle dogane, cui deve essere trasmessa da parte del Comune, è resa: a) nell'ambito della SCIA unica; b) contestualmente alla presentazione dell'istanza.
16. Vendita farmaci da banco e medicinali veterinari in:	a) esercizio di vicinato; b) media o grande struttura di vendita	a) SCIA unica; b) Autorizzazione-Silenzio assenso	La comunicazione, che deve essere trasmessa dal Comune alla Regione e al Ministero della salute, è resa: a) nell'ambito della SCIA unica; b) contestualmente alla presentazione dell'istanza.



			D.Lgs. 504/1995, art. 25 commi 1 e 4 DPR 151/2011 - Allegato 1, punto 3, lett. b)
17.	Vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione in: a) esercizio di vicinato; b) media o grande struttura di vendita	a) SCIA unica; b) Autorizzazione-Silenzio assenso	<p>La comunicazione, che deve essere trasmessa dal Comune all'Agenzia delle Dogane, è resa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nell'ambito della SCIA unica; b) contestualmente alla presentazione dell'istanza. <p>Qualora si tratt di rivendite di gas liquefatti (GPL) in recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a 75 Kg, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. b) è contenuta nell'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. <p>In entrambi i casi, è necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato cui alla lettera:</p> <p>La SCIA prevenzione incendi per i casi di D.P.R. n. 151/2011</p>
18.	Vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compresi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ in: a) esercizio di vicinato; b) media o grande struttura di vendita.	a) SCIA unica; b) Autorizzazione-Silenzio assenso	<p>La SCIA prevenzione incendi per i casi di D.P.R. n. 151/2011</p> <ul style="list-style-type: none"> a) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. b) è contenuta nell'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. <p>In entrambi i casi, è necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato.</p>
19.	Vendita al minuto di prodotti fitosanitari in: a) esercizio di vicinato;	di Autorizzazione	<p>L'istanza deve essere presentata al Comune competente contestualmente all'istanza di apertura, trasferimento o</p> <p>D.P.R. n. 290/2001, artt. 21 e 22. D.lgs. n. 150/2012, art. 10. DPR 151/2011 Allegato I punto 46</p>



	b) media o grande struttura di vendita.	ampliamento e deve essere trasmessa a cura del SUAP all'autorità competente (Regione o delegata).
20.	Vendita al minuto di prodotti agricoli e mangimi, zootecnici, prodotti di origine minerale e chimico destinati all'alimentazione animale: a) esercizio di vicinato;	<p>Qualora si tratti di "Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg" l'istanza contiene SCIA prevenzione incendi</p> <p>a) La SCIA deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica e deve essere trasmessa a cura del SUAP all'autorità competente (Regione o delegata).</p> <p>b) L'istanza contiene la SCIA che deve essere trasmessa a cura del SUAP all'autorità competente (Regione o delegata).</p> <p>a) SCIA unica;</p> <p>b) Autorizzazione-Silenzio assenso</p>
	b) media o grande struttura di vendita.	<p>Qualora si tratti di "Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg" la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> <p>b) è contenuta nell'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> <p>In entrambi i casi, è necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato.</p>



21.	<p>Oggetti preziosi in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita.</p>	<p>Autorizzazione-Silenzio assenso;</p>	<p>a) L'istanza per l'autorizzazione di pubblica sicurezza, che deve essere trasmessa a cura del SUAP al Questore, è presentata, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, unitamente alla Scia.</p> <p>b) L'istanza per l'autorizzazione di pubblica sicurezza, che deve essere trasmessa a cura del SUAP al Questore, è presentata, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, unitamente all'istanza di autorizzazione al comune.</p> <p>In entrambi i casi, il termine decorre dalla ricezione dell'istanza da parte del Questore.</p>
22.	<p>Vendita di armi diverse da quelle da guerra in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita.</p>	<p>Autorizzazione</p>	<p>Lista da deve essere presentata al Comune competente contestualmente all'istanza di apertura, trasferimento o ampliamento e deve essere trasmessa a cura del SUAP al Questore.</p> <p>In entrambi i casi, il termine decorre dalla ricezione dell'istanza da parte del Questore.</p> <p>Qualora siano ricompresi gli esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti, l'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi che è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p>
23.	<p>Produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale (macelli, caseifici, prodotti ittici,</p>	<p>Autorizzazione</p>	<p>Presentazione dell'istanza al Comune che la trasmette alla Regione.</p>



uova e altro)	
---------------	--

1.11. Forme speciali di vendita

1.11.1 Vendita in spacci interni

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
24. Apertura Trasferimento Ampliamento Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi 1. settore non alimentare 2. settore alimentare	<p>Si applica, in relazione alla struttura di vendita e alla tipologia merceologica, il regime delle attività di cui alla sottosezione 1.10.</p>	<p>D.Lgs. 114/1998 - art 16 D.Lgs. 59/2010 - art. 66</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>	<p>Con le modalità di cui all'articolo 19-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui al n. 1.10.</p>



25.	<p>Subingresso</p> <p>Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. settore alimentare 2. settore alimentare 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazione 2. SCIA unica 	D.Lgs. 114/1998 - art. 26, co. 5 D.Lgs. 59/2010 - art. 66

1.12.2 Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			D.Lgs. 59/2010 art. 65, co. 1; D.Lgs. 114/1998 - artt. 7, 8, 9, 17 co. 4
26.	<p>Apertura</p> <p>Trasferimento</p> <p>Ampliamento</p> <p>attività effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. in esercizio di vicinato: <ol style="list-style-type: none"> a) non alimentare b) alimentare 2. in media struttura di vendita: <ol style="list-style-type: none"> a) non alimentare b) alimentare 3. in grande struttura di 	<ol style="list-style-type: none"> 1. a) SCIA b) SCIA unica 2. Autorizzazione/Silenzio assenso decorsi 90 giorni 3. Autorizzazione/Silenzio 	



	vendita: a) non alimentare b) alimentare	assenso decorsi 180 giorni	
27.	Subingresso di attività effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici: 1. settore alimentare 2. settore alimentare	non 1. Comunicazione 2. SCIA unica	D.Lgs. 59/2010 art. 65, co. 1; D.lgs. n. 114/1998, art. 26, co. 5

1.12.3 Utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali già abilitati

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
28. Installazione dell'attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici	1. settore alimentare 2. settore alimentare	non 1. SCIA 2. SCIA unica	Si applica, in relazione alla struttura di vendita e alla tipologia merceologica, il regime delle attività di cui alla sottosezione 1.10.
29. Subingresso dell'attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici	1. settore alimentare 2. settore alimentare	non 1. Comunicazione 2. SCIA unica	Si applica, in relazione alla struttura di vendita e alla tipologia merceologica, il regime delle attività di cui alla sottosezione 1.10. D.Lgs. 114/1998 - art. 17 e art. 26, co. 5 D.Lgs. 59/2010 - art. 67, co. 1)



1.12.4 Vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione (quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
30. Avvio dell'attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione 1. settore alimentare	non 1. SCIA	Si applica, in relazione alla struttura di vendita e alla tipologia merceologica, il regime delle attività di cui alla sottosezione 1.10.	D.lgs. n. 114/1998, art. 18; d.lgs. n. 59/2010, art. 68, co. 1
31. Subingresso dell'attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione 1. settore alimentare 2. settore alimentare	non 2. SCIA unica	Si applica, in relazione alla struttura di vendita e alla tipologia merceologica, il regime delle attività di cui alla sottosezione 1.10.	D.lgs. n. 114/1998, art. 18 e art. 26, co. 5; d.lgs. n. 59/2010, art. 68, co. 1
		1. Comunicazione 2. SCIA unica per settore alimentare	

1.12.5 Vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori – alimentare e non alimentare (quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
32. Avvio dell'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori 1. settore alimentare 2. settore alimentare	non 1. SCIA 2. SCIA unica per settore alimentare		D.lgs. 114/1998 - art. 19 D.lgs. 59/2010 - art. 69, co. 1 e co. 5



Nel caso di esercizio	SCIÀ unica	La comunicazione dell'elenco degli incaricati deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIÀ che deve essere trasmesso a cura del SUAP al Questore.	D.Lgs. 59/2010 - art. 69, co. 3
33. Subingresso dell'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori			D.Lgs. 114/1998 - art. 19 e 26, co. 5 D.Lgs. 59/2010 - art. 69, co. 1 e co. 5
1. settore alimentare	non	1. Comunicazione	
2. settore alimentare		2. SCIÀ unica	La comunicazione dell'elenco degli incaricati deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIÀ unica che deve essere trasmesso a cura del SUAP al Questore.
Nel caso di esercizio	SCIÀ unica		
dell'attività incaricati a svolgere vendite presso il domicilio dei consumatori			

2 COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

2.1 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) – non alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
34. Avvio		Autorizzazione-Silenzio assenso	D.Lgs. 114/1998 - art. 28 co. 3 d.lgs. n. 42/2004, art. 52



35.	Subingresso	Comunicazione	D.Lgs. 114/1998 - art. 26, co. 5 e 30, co. 1 d.lgs. n. 42/2004, art. 52
------------	--------------------	----------------------	--

2.2 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) – non alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		ISTANZA	CONCESSIONE	
36.	Avvio	Autorizzazione	Istanza previa concessione	D.Lgs. 114/1998 - art. 28, co. 4 d.lgs. n. 42/2004, art. 52
37.	Subingresso	Comunicazione		D.Lgs. 114/1998 art. 26, co. 5 e 30 co. 1 d.lgs. n. 42/2004, art. 52

2.4 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) – alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		ISTANZA	CONCESSIONE	
38.	Avvio	Autorizzazione	La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza e la SCIA deve essere trasmessa a cura del SUAP alla ASL. Con le modalità di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione 1.10.	D.Lgs. 114/1998 - art. 28 co. 3 d.lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
39. Subingresso	SCIA unica	Con le modalità di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione 1.10.	D. Lgs. 114/1998 - art. 26, co. 5 e 30, co. 1 d. lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari Linee guida applicativa del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari pubblicate sulla G.U. 26 maggio 2010

2.5 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) – alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
40. Avvio	Autorizzazione-silenzio assenso	La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza e la SCIA deve essere trasmessa a cura del SUAP alla ASL.	D. Lgs. 114/1998 - art. 28, co. 4 d. lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
41. Subingresso	SCIA unica	Con le modalità di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione 1.10.	D. Lgs. 114/1998 art 26, co. 5 e 30 co. 1 d. lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari



3 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
42. a) Apertura b) Trasferimento c) Ampliamento d) Subingresso	SCIA unica	<p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL.</p> <p>Non devono essere richieste pianimetrie e asseverazioni.</p> <p>Con le modalità di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione 1.10.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>Se l'attività prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p>	D.Lgs. 59/2010 - art. 64, co. 1, art. 65, co. 1 D.Lgs. 114/1998 - art. 7 e art. 26, co. 5 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86; Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulligiene dei prodotti alimentari
Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali	a) SCIA unica b) Autorizzazione	<p>a) SCIA unica b) Autorizzazione</p> <p>In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissione di rumore superiore a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.</p>	L.n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013 Comune competente nell'ambito della SCIA unica



3.1 Altre attività di somministrazione (quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
43. Attività di somministrazione al domicilio del consumatore	SCIA unica	<p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL.</p> <p>Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni.</p> <p>Con le modalità di cui all'articolo 19-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione 1.10.</p>	<p>L. 287/1991 - art. 3, co. 6, lett. a) D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. - art. 64, co. 1 e 2</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
44. Avvio Subingresso Ampliamento di superficie dell'attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime	SCIA unica	<p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL.</p> <p>Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni.</p> <p>Con le modalità di cui all'articolo 19-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione 1.10.</p>	<p>L. 287/1991 - art. 3, co. 6, lett. c) D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. - art. 64, co. 1 e 2, 7</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p> <p>Art. 86 TULPS (R.D. n. 773/1931),</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di</p>



		autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.	
	Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali <ul style="list-style-type: none"> a) SCIA unica b) Autorizzazione 	<p>a) La comunicazione deve essere presentata nell'ambito della SCIA unica. b) L'istanza deve essere presentata al Comune competente nell'ambito della SCIA unica.</p> <p>In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissione di rumore superiore a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.</p>	<p>L. n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013</p>
45.	Avvio Subingresso <p>dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 148, co. 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004)</p>	<p>SCIA unica</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL.</p> <p>Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni.</p> <p>Con le modalità di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione 1.10.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere necessaria la relativa concessione.</p>	<p>D.P.R. n. 235/2001 - art. 2</p> <p>D.Lgs. 59/2010 e s.m.i. - art. 64, co. 1, 2 e 7 L. 287/1991 - art. 3, co. 6, lett. e)</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p> <p>Art. 86 TULPS (R.D. n. 773/1931)</p> <p>D.p.r. n. 917 del 22/12/1986 (TUIR- Testo unico delle imposte dei redditi)</p>



	Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	a) SCIA unica b) Autorizzazione	commercio.	a) La comunicazione deve essere presentata nell'ambito della SCIA unica. b) L'istanza è presentata al Comune competente, unitamente alla SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.	L. n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013
46.	a) Avvio b) Subingresso c) Ampliamento della superficie dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che hanno le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 (TUR, testo post riforma 2004)	Autorizzazione	La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL. Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni.	D.P.R. n. 235/2001 - art. 3, co. 1 Con le modalità di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione 1.10.	D.Lgs. 59/2010 e s.m.i. - art. 64, co. 1 L. 287/1991 - art. 3, co. 6, lett. e) Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulligiene dei prodotti alimentari Art. 86 TULPS (R.D. n. 773/1931) La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.
	Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con	Autorizzazione	Se l'attività prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.	La comunicazione deve essere presentata nell'ambito dell'istanza. In caso di subingresso, gli adempimenti di	L. n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013



	diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissione di rumore superiore a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.	
47.	a) Avvio b) Subingresso c) Ampliamento della superficie dell'attività di somministrazione nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose, in stabimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	<p>SCIA unica</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL. Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni.</p> <p>Con le modalità di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione 1.10.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>Se l'attività prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p>	<p>L. 287/1991 e s.m.i. - art. 3, co. 6, lett. g) D.Lgs. 59/2010 e s.m.i. - art. 64, co. 1, 2 e 7</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulligiene dei prodotti alimentari</p> <p>d.lgs. n. 504 del 1995, articoli 29 e 63 Art. 86 TULPS (R.D. n. 773/1931)</p> <p>D.p.r. n. 917 del 22/12/1986 (TUIR- Testo unico delle imposte dei redditi)</p>
	Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	<p>a) SCIA unica b) Autorizzazione</p>	<p>a) La comunicazione deve essere presentata nell'ambito della SCIA unica. b) L'istanza è presentata al Comune competente, unitamente alla SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.</p> <p>In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissione di rumore superiore a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.</p>



48.	a) Avvio b) Subingresso c) Ampliamento della superficie delle attività di somministrazione nei mezzi di trasporto pubblico	SCIA unica	<p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL. Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni.</p> <p>Con le modalità di cui all'articolo 19-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione 1.10.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p>
------------	--	-------------------	--

4 STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
49. Strutture ricettive	SCIA	<p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL.</p> <p>L'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi che deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> <p>Con le modalità di cui all'articolo 19-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti in relazione</p>	Art. 86 del TULPS



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
50. Stabilimento balneare - Avvio dell'attività	SCIA previa concessione demaniale	alla dimensione e alla tipologia della struttura e delle attività ivi esercitate.	La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione	Art. 86, co. 1, 2 TULPS
51. Somministrazione di cibi e bevande	SCIA unica	Con le modalità di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti in relazione alla dimensione e alla tipologia della struttura e delle attività ivi esercitate.	La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL. Non devono essere richieste plamimetre e asseverazioni.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" Dlgs. n. 504 del 1995, articoli 29 e 63
Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali	a) SCIA unica b) Autorizzazione	Con le modalità di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione 1.10.	a) La comunicazione deve essere presentata nell'ambito della SCIA unica. b) L'istanza è presentata al Comune competente, unitamente alla SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.	L. n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013



5 ATTIVITÀ DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
52.	Attività di spettacolo o intrattenimento all’aperto senza strutture o impianti con emissioni sonore	Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	a) Comunicazione b) Autorizzazione	L. n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 L. n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013 L. n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013 L. n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013
53.	Attività di spettacolo o trattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone.	Autorizzazione	L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell’articolo 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. All’istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all’art. 141, comma 2.	Art. 80, 141 co.1 TULPS Art. 80, 141 co.1 TULPS L. n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013
54.	Attività di spettacolo o	Autorizzazione	L’istanza deve essere presentata al SUAP,	Art. 80, 141 co.2 TULPS



	intrattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone.	che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'articolo 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635	L. n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013
55.	Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo. All'istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all'art. 141, comma 2, come integrata ai sensi dell'articolo 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
56.	Attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all'aperto destinati ad altre attività. Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	a) Autorizzazione previo	L'istanza deve essere presentata al SUAP, l. n. 337/1968;



	<p>a) Fino a 200 persone</p> <p>b) Oltre le 200 persone</p>	<p>parere Commissione di cui all'articolo 80 TULPS sul progetto asseverato.</p> <p>b) Autorizzazione previo parere della Commissione di cui all'articolo 80 TULPS.</p>	<p>che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.</p> <p>Se l'attività prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p>	artt. 69, 80TULPS
	<p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>a) SCIA unica</p> <p>b) Autorizzazione</p>	<p>a) La comunicazione deve essere presentata nell'ambito della SCIA unica.</p> <p>b) L'istanza è presentata al Comune competente, unitamente alla SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.</p>	<p>L. n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013</p>

6 SALE GIOCHI

6.1 Esercizio di sale giochi

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
57. Esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex articolo 110, comma 6 lettera a) TULPS (ad esempio slot e new slot) collegate in rete con il concessionario	Autorizzazione	L'istanza va presentata al Comune Successivamente al rilascio dell'istanza il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	Art. 86 del TULPS (r.d. n. 773/1931) e art. 19, co. 1, n. 8 del d.p.r.n. 616/1977



ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Nulla Osta per ciascun apparecchio	Autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è prevista nel caso in cui l'esercente sia anche proprietario degli apparecchi.	L'istanza va presentata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli In ogni caso, per avviare l'esercizio della macchina, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.		Art. 38 co 1, L. 388/2000
SCIA prevenzione incendi per locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 m ² a qualunque attività destinati	SCIA	La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza di apertura, trasferimento o ampliamento e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. Necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato.		D.P.R. n. 151/2011
58. Esercizio con apparecchi che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete telematica (c.d. VLT).	Autorizzazione	L'istanza è presentata al Questore Successivamente al rilascio dell'Istanza, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli In ogni caso, per avviare l'esercizio della macchina, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.		Art. 88 del TULPS (r.d. n. 773/1931) Per gli apparecchi VLT: art. 2, comma 2 quater, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, conv. nella legge n. 73/2010.
SCIA prevenzione incendi per locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 m ² a qualunque attività destinati	SCIA	La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza di apertura, trasferimento o ampliamento e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.		D.P.R. n. 151/2011



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		Necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato.	

6.2 Esercizio di scommesse

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
59. Esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive	Autorizzazione	L'istanza va presentata al Questore. L'esercente deve essere in possesso della Concessione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Prima dell'avvio dell'attività occorre un collaudo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi che deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. Necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato.	Art. 88 del TULPS (r.d. n. 773/1931) D.P.R. n. 151/2011

7 AUTORIMESSE

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
60. Autorimessa senza lavaggio auto, con scarico acque	SCIA UNICA	L'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi che deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. Necessaria l'asseverazione del tecnico	d.P.R. n. 480 del 2001 d.P.R. n. 151/2011



			abilitato.	(Allegato I, punto 69)
61.	Autorimessa con lavaggio auto e scarico acque	Autorizzazione	L'istanza per l'AUA è presentata al Comune competente che la trasmette alla Autorità competente, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. L'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi che deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. Necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato.	D.lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss.; D.P.R. n. 59/2013. d.P.R. n. 151/2011 (Allegato I, punto 69)

8 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

		ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
62.	a) Installazione ed esercizio di nuovo impianto b) Esercizio provvisorio c) Aggiunta carburanti in impianti esistenti	Autorizzazione/Silenzio o assenso decorsi 90 gg.	L'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi che deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.	In caso di presenza di lavaggio auto all'interno di una SCIA al Comune competente che la trasmette alla Autorità competente.	D.lgs. n. 32/1998 art. 1, co 1, co 2 e co 3 D.lgs. n. 59/2013.
63.	a) Scarico acque, in caso di lavaggio auto b) Trasferimento di titolarità b) Subentro nuovo gestore senza trasferimento della titolarità	Autorizzazione Comunicazione	In caso di presenza di lavaggio auto all'interno di una SCIA al Comune competente che la trasmette alla Autorità competente. Comunicazione al comune e, in caso di trasferimento di titolarità, il SUAP trasmette comunicazione alla regione e UTF entro 15 giorni.	Comunicazione al comune e, in caso di trasferimento di titolarità, il SUAP trasmette comunicazione alla regione e UTF entro 15 giorni.	D.lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss.; D.P.R. n. 59/2013. D.lgs. n. 32/1998, art. 1, co 4 D.lgs. n. 32/1998, art.1, co. 6 e 6-bis



9 OFFICINE DI AUTORIPARAZIONE: MECCANICI, ELETTRAUTO, CARROZZERIE, GOMMISTI

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
			SCIA	
64. Esercizio di attività di officine di autoriparazione: meccanici, elettrauto, carrozzerie, gommisti				Legge n° 224/2012; D.P.R. n° 558/1999, art. 10; D.Lgs. 112/1998, art. 22; D.P.R. n° 387/1994; Legge n° 122/1992
Impatto acustico			a) SCIA unica b) Autorizzazione	a) La comunicazione deve essere presentata nell'ambito della SCIA unica. b) L'istanza è presentata al Comune competente, unitamente alla SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.
a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m ² ; b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti	SCIA unica	La Scia contiene la SCIA prevenzione incendi che deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF		DPR 151/2011 - punti 53 e 54 dell'Allegato I
Emissioni in atmosfera in caso di verniciatura con uso di vernici non superiore a 20 kg/giorno	Autorizzazione/Silenzio o assenso a decorso 45 gg	L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.		D.lgs. n. 152/2006, art. 272, co. 2 e Allegato IV alla Parte V, parte II; D.P.R. n. 59/2013, art. 7.
Autorizzazione ordinaria alle	Autorizzazione	L'istanza per l'AUA è presentata al Comune		D.lgs. n. 152/2006, art. 269;



	emissioni in atmosfera in caso di verniciatura con uso di vernici superiore a 20 kg/giorno		competente, unitamente alla SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.	D.P.R. n. 59/2013, art. 7.
65.	Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti a) Subingresso	Comunicazione	L'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi entro cinque giorni dalla ricezione dell'istanza.	

			In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissione di rumori superiore a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.	Legge n° 224/2012; D.P.R. n° 558/1999, art. 10; D.Lgs. 112/1998, art. 22; D.P.R. n° 387/1994; Legge n° 122/1992
--	--	--	--	---

10 ACCONCIATORI ED ESTETISTI

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI	RIFERIMENTI NORMATIVI
66.	Attività di acconciatore (parrucchiere e barbiere)	SCIA		Art. 2, co. 2, 3, 4 l. n. 174/2005; art. 10, co. 2, d.l. n. 7/2007, conv. L.n. 40/2007.
67.	Scarichi di acque reflue industriali in caso di consumo idrico giornaliero superiore a 1 m3 al momento di massima attività per a) apertura b) trasferimento di sede	Autorizzazione	L'istanza per l'AUA è presentata al Comune competente, unitamente alla SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.	D.lgs. n. 152/2006, art. 124; D.P.R. n. 59/2013, art. 3, 4. Ar. 2, 4, commi 5 e 6; art. 10, co.1, l. n. 1 del 04/01/1990;



	d.l. n. 7/2007, art. 10, co.2, conv. L. n. 40/2007.
--	---

11 PANIFICI

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			D.L. n. 223/2006, art. 4, c. 2, conv. in L.n. 248/2006
68. a) Apertura b) Trasferimento c) Trasformazione	SCIA unica	La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUJAP alla ASL. Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari"
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di consumo di farina non superiore a 1500 kg/g	Autorizzazione/Silenzio assenso decorsi 45 gg	L'istanza per l'autorizzazione generale, o l' AUA in caso di più autorizzazioni , è presentata ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.	D.lgs. n. 152/2006, art. 272, co. 2 e Allegato IV alla Parte V, parte II; D.P.R. n. 59/2013, art. 7.
Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera in caso di consumo di farina superiore a 1500 kg/g	Autorizzazione	L'istanza per l' AUA è presentata ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. L'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi entro cinque giorni dalla ricezione dell'istanza.	D.lgs. n. 152/2006, art. 269; D.P.R. n. 59/2013, art. 7.
Scarichi di acque reflue industriali in caso di produzione con un consumo idrico giornaliero superiore a 5 mc nel periodo di massima attività	Autorizzazione	L'istanza per l' AUA è presentata ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.	D.lgs. n. 152/2006, art. 124; D.P.R. n. 59/2013.



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Prevenzione incendi, in caso di impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116kw o utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso	SCIA	L'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi che deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. Necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato.	d.P.R. n. 151/2011 (Allegato I, punto 69)

12 TINTOLAVANDERIE

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
69. Attività di tintolavanderie a manuale/meccanica	SCIA		Legge n. 84/2006 D.lgs. n. 59/2010, art. 79
Utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso	SCIA	La Scia contiene la SCIA prevenzione incendi Necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato.	punto 74 dell'Allegato I al DPR 151/2011)
Scarichi di acque reflue industriali in caso di impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino oltre 100 kg di biancheria al giorno	Autorizzazione	L'istanza per l'AUA è presentata ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.	D.lgs. n. 152/2006, art. 124; D.P.R. n. 59/2013.
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pelli, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a	Autorizzazione/Silenzio assenso decorsi 45 gg	L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.	D.lgs. n. 152/2006, art. 272, co. 2 e Allegato IV alla Parte V, parte II; D.P.R. n. 59/2013



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	ciclo chiuso		

13 ARTI TIPOGRAFICHE, LITOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E DI STAMPA

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	SCIA		
70. Avvio dell'attività	SCIA UNICA	L'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi che deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. Necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato.	Art. 111, TULPS
In caso di tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti		D.P.R. n. 151/2011 (Allegato I, punto 69)	
Scarico di acque reflue industriali	Autorizzazione	L'istanza per l'AUA è presentata al Comune competente, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.	D.lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss.; D.P.R. n. 59/2013.
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo massimo di giornaliero prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similiari) non superiore a 30 kg	Autorizzazione/Silenzio assenso decorsi 45 gg	L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al Comune competente, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.	D.lgs. n. 152/2006, art. 272, co. 2 e Allegato IV alla Parte V, parte II; D.P.R. n. 59/2013
Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera per Tipografia, serigrafia, giornaliero	Autorizzazione	L'istanza per l'AUA è presentata al Comune competente, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. L'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi entro cinque giorni dalla ricezione dell'istanza.	D.lgs. n. 152/2006, art. 269; D.P.R. n. 59/2013.



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		a) SCIA unica	b) Autorizzazione	
Impatto acustico a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione superiore a 30 kg		a) La comunicazione deve essere presentata nell'ambito della SCIA unica. b) L'istanza è presentata al Comune competente, unitamente alla SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.		L. n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013

14 ALTRE ATTIVITÀ

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		SCIA	Comunicazione	
71. Locali di stallaggio	SCIA	La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui all'art. 86 Tulp.s.	È necessario prima dell'avvio delle attività trasmettere al Comune la certificazione degli impianti	art. 86, co. 1, secondo periodo TULPS D.p.r. n. 616/1977 - art. 19, co. 4
72. Installazione di impianti provvisori elettrici in occasione di straordinarie illuminazioni pubbliche, quali festività civili, religiose	Comunicazione			Art 7 DM 37/2008 Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 110
73. Autoscuole	SCIA			D.Lgs. n° 285/1992, art. 123; D.M. n° 317/1995 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole"; D.M. n° 146/2008, art. 42; Eventuali Regolamenti Provinciali
74. Scuole nautiche	SCIA			D.Lgs. n° 285/1992, art. 123; D.M. n° 317/1995 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole";



			D.M. n° 146/2008, art 42; Eventuali Regolamenti Provinciali
75.	Centri di revisione di veicoli a motore	Autorizzazione	La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. Necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato.
76.	Facchinaggio	SCIA	La SCIA va presentata alla Camera di commercio.
77.	Attività di allevamento, stalle di sosta, trasporto di animali vivi in conto proprio, produzione di latte crudo	SCIA unica	<p>La comunicazione per le industrie insalubri è presentata ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL.</p> <p>Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni.</p>
	Titolo abilitativo per l'esercizio di una stalla di sosta	Autorizzazione	<p>IListanza è presentata al Comune competente, unitamente alla SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.</p> <p>D.P.R. 320/1954 art.17</p>
78.	Impresa di pulizie disinfezione, di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione	SCIA	<p>La Scia è presentata alla Camera di Commercio</p> <p>D.L. 7/2007, art. 10, co 3 Art 7, D.P.R. n 558/1999 D.Lgs. 112/1998, art. 22, co 3, b) D.M. 274/1997 L. 82/1994</p>



79.	Esercizio di attività di strutture per la prima infanzia (asili nido, microndio, nido aziendale, ecc)	Autorizzazione Se prevista da legge regionale Concentrazione dei regimi: L'autorizzazione è subordinata al parere dell'ASL	Autorizzazione del Comune su parere In presenza di un asilo nido con oltre 30 persone, l'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi.	Norme regionali Regolamentazione comunale punto 67 dell'Allegato I al DPR 151/2011
80.	1. Agenzie di pubblici incanti 2. Agenzie matrimoni 3. Agenzie di pubbliche relazioni	Comunicazione	Comunicazione al Questore	Art. 115, co. 1-5, TULPS
81.	Agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti	Autorizzazione	L'istanza è presentata al Questore	Art. 115, co.6, TULPS
82.	Altre agenzie d'affari	Comunicazione	La Comunicazione è presentata al Comune	Art. 115, TULPS D.Lgs. n. 112/1998, art. 163



SEZIONE II - EDILIZIA

1. RICONIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1. Manutenzione ordinaria Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW.	(Attività edilizia libera)	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi tabella 1.3 della sezione II)	Art. 3, co. 1,lett. a) e art. 6, co. 1, lett. a), D.P.R. n. 380/2001



<p>2. Manutenzione straordinaria (leggera)</p> <p>Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso.</p> <p>Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio (art. 6 bis).</p>	<p>CILA¹</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non alterino la volumetria 	<p>Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi (vedi tabella 1.2 della sezione II).</p>	<p>Art. 3, co. 1, lett. b) e art. 6 bis, D.P.R. n. 380/2001</p>
--	--	---	---

¹ Le regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina dell'attività edilizia libera a interventi edili ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1 dell'art. 6 bis, e disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli.



	complessiva degli edifici e		
	<ul style="list-style-type: none"> - non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso - non modifichino la sagoma e i prospetti dell'edificio - non riguardino le parti strutturali dell'edificio 		
3.	Manutenzione straordinaria (pesante) Intervento di manutenzione straordinaria di cui al numero 2 che preveda opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: <ul style="list-style-type: none"> - Opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio 	SCIA ²	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi (vedi tabella 1.2 della sezione II).
4.	Restauro e risanamento conservativo (leggero) Interventi edili rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurane la funzionalità mediante un sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne	CILA ³	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi (vedi tabella 1.2 della sezione II).

² Vd. Nota n. 1
³ Vd. Nota n. 1.

consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.			
5. Restauro e risanamento conservativo (pesante) Interventi edili rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurargne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili, qualora riguardino parti strutturali dell'edificio. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, qualora riguardi parti strutturali dell'edificio.	SCIA ⁴	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi (vedi tabella 1.2 della sezione II).	Art. 3, co. 1, lett. c), art. 22, co. 1, lett. b), D.P.R. n. 380/2001
6. Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera"	SCIA	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli	Art. 3, co. 1, lett. d), D.P.R. n. 380/2001



	abilitativi (vedi tabella 1.2 della sezione II).
Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi constitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.	<p>Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quella preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antismisica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza..</p> <p>Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio</p>



	<p>preesistente.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non presenti i caratteri della Ristrutturazione ricostruttiva (non preveda la completa demolizione dell'edificio preesistente) e che - non presenti i caratteri della Ristrutturazione pesante: <ol style="list-style-type: none"> 1. non aumenti il volume complessivo 2. non modifichi sagoma di edifici vincolati 3. non modifichi i prospetti dell'edificio 4. non comporti mutamento d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico 	<p>Intervento di demolizione e ricostruzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
--	--	--



normativa antisismica	<ul style="list-style-type: none"> - stessa sagoma dell'edificio preesistente, se vincolato ex D.Lgs n. 42 del 2004 (paesaggistico o storico culturale) - senza modifica della sagoma dell'edificio preesistente negli ambiti del centro storico individuati con deliberazione del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera. 	<p>Articoli 6-bis e 22, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 380/2001</p>
7. Modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti a esercizio di impresa	CILA ⁵	<p>Modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.</p>

⁵ Vedi nota n. 1.



<p>8. Ristrutturazione (cosiddetta “pesante”)</p> <p>Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumeira complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso</p>	<p>Autorizzazione/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001</p> <p>o in alternativa</p> <p>SCIA</p>	<p>Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, si applica l'art. 19 bis della legge 241 del 1990, come da tabella 1.1.</p> <p>L'istanza è presentata al Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>	<p>Art. 10, co. 1, lett. c), art. 20 e art. 22, co. 3 lett. a), D.P.R. n. 380/2001</p>
--	---	---	--



9.	Nuova costruzione di manufatto edilizio Costruzione di manufatti edili fuori terra o interrati.	Autorizzazione/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	<p>Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, si applica l'art. 19 bis della legge 241 del 1990, come da tabella 1.1. della sezione II.</p>
10.	Nuova costruzione in esecuzione di strumento urbanistico attuativo	SCIA alternativa all'autorizzazione	<p>L'istanza è presentata al Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p> <p>Art. 23 co. 01, lett. b) D.P.R. n. 380/2001</p> <p>Gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni piano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre</p>



2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate.

Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:

Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora:

- siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo
- che contengano precise disposizioni piano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive



11.	Ampliamento fuori sagoma Ampliamento di manufatti edili esistenti, fuori terra o interrati, all'esterno della sagoma esistente fermo restando, per gli interventi pertinenziali quanto previsto alla lettera e.6).	Autorizzazione ⁶ / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, si applica l'art. 19 bis della legge 241 del 1990, come da tabella 1.1 della sezione II. L'istanza è presentata al Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	Art. 3, co. 1, lett. e.1) e art. 20, D.P.R. n. 380/2001
12.	Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune.	Autorizzazione ⁷ / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, si applica l'art. 19 bis della legge 241 del 1990, come da tabella 1.1 della sezione II L'istanza è presentata al Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	Art. 3, co. 1, lett. e.2) e art. 20, D.P.R. n. 380/2001
13.	Realizzazione di infrastrutture e impianti Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato.	Autorizzazione ⁸ / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, si applica l'art. 19 bis della legge 241 del 1990, come da tabella 1.1 della sezione II L'istanza è presentata al Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli	Art. 3, co. 1, lett. e.3) e art. 20, D.P.R. n. 380/2001

⁶ Le Regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni. Restano comunque ferme le sanzioni penali previste dall'art.

⁷ Vedi nota n. 6.

⁸ Vedi nota n. 6.

			aggiuntivi.
14.	Torri e tralicci Installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione.	Autorizzazione ⁹ / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, si applica l'art. 19 bis della legge 241 del 1990, come da tabella 1.1 della sezione II L'istanza è presentata al Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.
15.	Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.	Autorizzazione	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, si applica l'art. 19 bis della legge 241 del 1990, come da tabella 1.1 della sezione II L'istanza è presentata al Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.

⁹ Vedi nota n. 6.

<p>lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili</p> <ul style="list-style-type: none"> - che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee - che non siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. 	<p>(Attività libera)</p> <p>16. Manufatti leggeri in strutture ricettive</p> <p>Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.</p>	<p>Art. 3, co. 1, lett. e.5), D.P.R. n. 380/2001</p> <p>Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi tabella 1.3 della sezione II)</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p>
		56




<ul style="list-style-type: none"> - che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. 	<p>17. Realizzazione di pertinenze</p> <p>Interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova 	<p>Autorizzazione¹⁰ / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001</p>	<p>Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, si applica l'art. 19 bis della legge 241 del 1990, come da tabella 1.1 della sezione II</p> <p>L'istanza è presentata al Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>	<p>Art. 3, co. 1, lett. e.6) e art. 20, D.P.R. n. 380/2001</p>
---	---	--	---	--

¹⁰ Vedi nota n. 6.

	costruzione, ovvero		
	- che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.		
18.	Depositi e impianti all'aperto Realizzazione di depositi di merci o di materiali, realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.	Autorizzazione ^{11/} / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	<p>Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, si applica l'art. 19 bis della legge 241 del 1990, come da tabella 1.1 della sezione II</p> <p>L'istanza è presentata al Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>
19.	Nuova costruzione (clausola residuale) Interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: Interventi edili non riconducibili alle fattispecie delle definizioni di Manutenzione ordinaria,	Autorizzazione ^{12/} / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	<p>Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, si applica l'art. 19 bis della legge 241 del 1990, come da tabella 1.1 della sezione II</p> <p>L'istanza è presentata al Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>

 if Ved nota n. 6.
 Ved nota n. 6.

	Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia		
20.	Ristrutturazione urbanistica Interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edili, anche con la modifica del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.	Autorizzazione ^{13/} silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	<p>Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, si applica l'art. 19 bis della legge 241 del 1990, come da tabella 1.1 della sezione II</p> <p>L'istanza è presentata al Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>
21.	Eliminazione delle barriere architettoniche	(Attività libera)	<p>Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi tabella 1.3 della sezione II)</p> <p>Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <p>purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non comportino la



Vedi nota n. 6

	realizzazione di ascensori esterni, ovvero		
-	di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio		
22.	Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) Gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche.	CILA	<p>Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi tabella 1.2 della sezione II</p> <p><i>Art. 6-bis, D.P.R. n. 380/2001</i></p>
	Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge che:		<p>- comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero</p> <p>- di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio</p>
23.	Attività di ricerca nel sottosuolo Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato.	(Attività libera)	<p>Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi tabella 1.3)</p> <p><i>Art. 6, co. 1, lett. c), D.P.R. n. 380/2001</i></p>
	Elementi costitutivi della		

	fattispecie previsti dalla legge: <ul style="list-style-type: none">- che siano eseguite in aree esterne al centro edificato		
24.	Movimenti di terra Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi tabella 1.3)
25.	Serre mobili stagionali Serre mobili stagionali, provviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi tabella 1.3)
26.	Opere contingenti e temporanee Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: <ul style="list-style-type: none">- Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee- Destinate ad essere immediatamente rimosse al	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi tabella 1.3)

	cessare della necessità - e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi tabella 1.3)	Art. 6, co. 1, lett. e-ter), D.P.R. n. 380/2001
27.	Pavimentazione di aree pertinenziali Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercedimenti interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi tabella 1.3)	Art. 6, co. 1, lett. e-ter), D.P.R. n. 380/2001
28.	Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici I pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - al di fuori della zona - A) di cui al decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di	Art. 6, co. 1, lett. e-quinquies), D.P.R. n. 380/2001
29.	Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di	Art. 6, co. 1, lett. e-quinquies), D.P.R. n. 380/2001



	pertinenza Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.		legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi tabella 1.3)	
30.	CILA (Clausola residuale) Sono realizzabili mediante Comunicazione di inizi lavori asseverata gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 6, 10 e 22, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.	CILA ¹⁴	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi tabella 1.2.	Art. 6-bis, co. 1, D.P.R. n. 380/2001

¹⁴ Vedi nota n. 1.

31.	Attività di ricerca nel sottosuolo (in aree interne al centro edificato) Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi.	CILA ¹⁵	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi tabella 1.2.	Art. 6-bis, co. 1, D.P.R. n. 380/2001
32.	Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: - che siano eseguite in aree interne al centro edificato	CILA ¹⁶	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi tabella 1.2 della sezione II	Art. 6-bis, co. 1, D.P.R. n. 380/2001
33.	Movimenti di terra non inerenti all'attività agricola Movimenti di terra. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: - non strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali	CILA ¹⁷	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi tabella 1.2 della sezione II	Art. 6-bis, co. 1, D.P.R. n. 380/2001

¹⁵ Vedi nota n. 6.

¹⁶ Vedi nota n. 6.

¹⁷ Vedi nota n. 6.

	fattispecie desunti dalla legge: - strutture in muratura			
34.	Realizzazione di pertinenze minori Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: - che presentano norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi tabella 1.2 della sezione II	Art. 3, co. 1, lett. e.6), art. 6, bis, co. 1, D.P.R. n. 380/2001
35.	Varianti in corso d'opera a permessi di costruire Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non comportano mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso, che non modificano la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel	CILA (anche a fine lavori)	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi tabella 1.2 della sezione II	Art. 22, commi 2, e 7, D.P.R. n. 380/2001



permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:

Varianti in corso d'opera che :

- non incidono sui parametri urbanistici
- non incidono sulle volumetrie
- non comportano mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso e non modificano la categoria edilizia
- non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni



	- non violano le prescrizioni contenute nel permesso di costruire			
36.	Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali	SCIA (anche a fine lavori)	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi tabella 1.2.	Art. 22, co. 2-bis, D.P.R. n. 380/2001
	<p>Varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Varianti in corso d'opera che non configurano una variazione essenziale 	Autorizzazione ¹⁸ / silenzio-assenso ai sensi	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, si applica l'art. 19 bis	Art. 20 e art. 22, co. 2-bis, D.P.R. n. 380/2001

¹⁸ Cfr. nota n. 6.

	varianti essenziali Varianti a permessi di costruire.	dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	della legge 241 del 1990, come da tabella 1.1 della sezione II.
	Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: - che configurano una variazione essenziale		L'istanza è presentata al Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.
38.	Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico	Autorizzazione ^{19/} silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, si applica l'art. 19 bis della legge 241 del 1990, come da tabella 1.1 della sezione II. L'istanza è presentata al Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.
39.	Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica	Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, si applica l'art. 19 bis della legge 241 del 1990, come da tabella 1.1 della sezione II. L'istanza è presentata al Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.

<p>dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale. 	<p>Elementi constitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salvo diversa previsione da parte delle leggi regionali, - tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: <ul style="list-style-type: none"> a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale. 	<p>Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi tabella 1.2.</p>	<p>Art. 36, D.P.R. n. 380/2001</p> <p>Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, si applica l'art. 19 bis della legge 241 del 1990, come da tabella 1.1 della sezione II.</p> <p>L'istanza è presentata al Comune che provvede alla convocazione della conferenza</p>
<p>40. Permesso di costruire in sanatoria</p>	<p>Interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da essa, qualora i</p>	<p>Autorizzazione in sanatoria</p>	

	<p>suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <p>Interventi edili</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA presentata nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da essa; - se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda 	<p>dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>	
41.	<p>SCIA in sanatoria</p> <p>Interventi realizzati in assenza di SCIA , o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda</p>	<p>SCIA in sanatoria</p>	<p>Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi tabella 1.2 della sezione II</p> <p>Art. 37, D.P.R. n. 380/2001</p>



Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:	
Interventi edili	
- realizzati in assenza di SCIA , o in difformità da essa,	
- se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda	

1.1. Permesso di costruire nel caso in cui sia necessario acquisire atti di assenso (concentrazione di regimi giuridici - l'art. 19 bis della legge 241 del 1990)

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
----------	-----------------------	---	-----------------------



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
			43.	44.
Interventi edili riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, categorie B e C.	Autorizzazione aggiuntiva	L'istanza di autorizzazione, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, deve essere presentata allo sportello del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	<p>Art. 10, D.P.R. n. 380/2001 n. 151/2011</p> <p>Art. 3, Allegato I (attività categorie B e C), D.P.R. n. 151/2011</p>	<p>L'istanza di autorizzazione, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 , deve essere presentata allo sportello del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p> <p>Autorizzazione / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001</p> <p>Art. 5, D.M. n. 161/2012 Art. 184-bis, d.lgs. n. 152/2006</p>
		Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotto che provengono da opere soggette a DIA o AA.		

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
			Autorizzazione	Autorizzazione
45.	Interventi edili che alterano i luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.		L'istanza di autorizzazione, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, deve essere presentata allo sportello del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	Art. 146, d.lgs. n. 42/2004
46.			Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano i luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.	L'istanza deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. D.P.R. n. 139/2010



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
47.	Interventi edili in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità	SCIA	<p>La segnalazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire, quale allegato al modulo per la presentazione della relativa istanza.</p> <p>Art. 93, D.P.R. n. 380/2001</p>
48.	Interventi edili in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità	Autorizzazione	<p>L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p> <p>Art. 94, D.P.R. n. 380/2001</p>



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI INFORMATIVI
49.	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. Artt. 21, comma 4 e 22, d.lgs. n. 42/2004
50.	Interventi su immobili vincolo sottoposti a idrogeologico	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. Art. 61, comma 5, d.lgs. n. 152/2006; r.d.l n. 3267/1923



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
51.	Interventi su immobili in area sottoposta a tutela	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	Art. 115, comma 2, d.lgs. n. 152/2006; r.d. 523/1904
52.			(È prioritaria la richiesta di rilascio della concessione demaniale rispetto a quella del titolo abilitativo, dovendo, a stretto rigore, l'autorità amministrativa rilasciare il titolo edificatorio solo al soggetto che sia già concessionario del bene. In ogni caso, la compresenza dei due provvedimenti è indispensabile al fine del concreto inizio dei lavori.) All'art. 49 cod. nav. dal titolo "devoluzione di opere non amovibili", è previsto che alla scadenza della concessione, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto, le opere "non amovibili" restano acquisite allo Stato (o Regione, Comune...) senza alcun compenso o rimborso. Ne deriva una particolare e specialissima caratteristica tecnica riguardante tutte le opere costruite sulle zone costiere che, secondo il Codice, dovrebbero quindi realizzarsi in modo tale da potersi definire di <i>facile rimozione</i> (senza essere incardinata al suolo, fatte con materiali privi di c.a. ecc...).	Art. 8, D.P.R. n. 380/2001; Art. 49, Codice della navigazione; Art. 142, d.lgs. 42/2004 L'autorizzazione paesaggistica, definita quale atto <i>autonomo e presupposto tanto del</i>



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in mare territoriale</p> <p>53.</p>	<p>permesso di costruire quanto degli altri titoli che legitimano l'intervento edilizio, potrebbe essere richiesta anche dopo l'ottenimento del titolo edificatorio ma, nel caso, quest'ultimo rimane inefficace sino al rilascio dell'autorizzazione, della quale peraltro deve recepire eventuali prescrizioni e limiti. È possibile ricorrere allo strumento della Conferenza dei servizi per esaminare contestualmente tutti gli interessi coinvolti nella procedura di rilascio del permesso a costruire e per acquisire da parte delle altre amministrazioni i relativi atti di assenso.</p>	<p>L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>	<p>Autorizzazione</p> <p>Art. 19, d.lgs. n. 374/1990</p>



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
54.	Interventi da realizzare in aree naturali protette	Autorizzazione	<p>L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>
55.	intervento nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000"	Autorizzazione	<p>L'istanza di autorizzazione deve essere presentata unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>
56.	In caso di domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed	Comunicazione asseverata	<p>La documentazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 al Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.</p> <p>Art. 8.c. 4 e 6, L. n. 447/1995 D.P.R. n. 227/2011</p>



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
infrastrutture, nonché di domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico.			
57.	Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica	Comunicazione asseverata	<p>La denuncia deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 al Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.</p> <p>art. 65, c.1, d.P.R. n. 380/2001</p>
58.	Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno	Comunicazione	<p>La comunicazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 al Comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire.</p> <p>art. 99, d.lgs. n. 81/2008</p>



1.2. CILA e SCIA nel caso in cui sia necessario acquisire atti di assenso (concentrazione di regimi giuridici- art l'art. 19 bis della legge 241 del 1990)

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
59.	Interventi edili riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, categorie B e C.	Autorizzazione L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello del Comune contestualmente alla presentazione della SCIA. Pertanto la SCIA non ha effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	Art. 10, D.P.R. n. 380/2001 Art. 3, Allegato I (attività categorie B e C), D.P.R. n. 151/2011
60.	Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a DIA o AIA.	Autorizzazione /Silenzio L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello del Comune contestualmente alla presentazione della SCIA. Pertanto la SCIA non ha effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	Art. 5, D.M. n. 161/2012 Art. 184-bis, d.lgs. n. 152/2006



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
61.	Interventi edili che alterano i luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello del Comune contestualmente alla presentazione della SCIA. Pertanto la SCIA non ha effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	Art. 146, d.lgs. n. 42/2004
62.	Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano i luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello del Comune contestualmente alla presentazione della SCIA. Pertanto la SCIA non ha effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 139/2010



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
63.	Interventi edili in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità	SCIA	La segnalazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.	Art. 93, D.P.R. n. 380/2001
64.	Interventi edili in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello del Comune contestualmente alla presentazione della SCIA. Pertanto la SCIA non ha effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	Art. 94, D.P.R. n. 380/2001



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
65.	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello del Comune contestualmente alla presentazione della SCIA. Pertanto la SCIA non ha effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	Artt. 21, comma 4 e 22, d.lgs. n. 42/2004
66.	Interventi su immobili vincolo sottoposti a idrogeologico	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello del Comune contestualmente alla presentazione della SCIA. Pertanto la SCIA non ha effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	Art. 61, comma 5, d.lgs. n. 152/2006; r.d.l n. 3267/1923



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
67.	Interventi su immobili in area sottoposta a tutela	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello del Comune contestualmente alla presentazione della SCIA. Pertanto la SCIA non ha effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	Art. 115, comma 2, d.lgs. n. 152/2006; r.d. 523/1904
68.			(E' prioritaria la richiesta di rilascio della concessione demaniale rispetto a quella del titolo abilitativo, dovendo, a stretto rigore, l'autorità amministrativa rilasciare il titolo edificatorio solo al soggetto che sia già concessionario del bene. In ogni caso, la compresenza dei due provvedimenti è indispensabile al fine del concreto inizio dei lavori.) All'art. 49 cod. nav. dal titolo "devoluzione di opere non amovibili" è previsto che alla scadenza della concessione, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto, le opere "non amovibili" restano acquisite allo Stato (o Regione, Comune...) senza alcun compenso o rimborso. Ne deriva una particolare e specialissima caratteristica tecnica riguardante tutte le opere costruite sulle zone costiere che, secondo il Codice, dovrebbero quindi realizzarsi in modo tale da potersi definire di <i>facile rimozione</i> (senza essere incardinata al suolo, fatte con materiali privi di c.a. ecc...).	Art. 8, D.P.R. n. 380/2001; Art. 49, Codice della navigazione; Art. 142, d. lgs. 4/2/2004 L'autorizzazione paesaggistica, definita quale atto <i>autonomo e presupposto tanto del</i>



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>69.</p> <p>Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in mare territoriale</p> <p>Autorizzazione</p> <p>L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello del Comune contestualmente alla presentazione della SCIA, che ha valenza di RIA (Richiesta Inizio Attività). Pertanto la SCIA non ha effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>	<p>permesso di costruire quanto degli altri titoli che legittimano l'intervento edilizio, potrebbe essere richiesta anche dopo l'ottenimento del titolo edificatorio ma, nel caso, quest'ultimo rimane inefficace sino al rilascio dell'autorizzazione, della quale peraltro deve recepire eventuali prescrizioni e limiti.</p> <p>È possibile ricorrere allo strumento della Conferenza dei servizi per esaminare contestualmente tutti gli interessi coinvolti nella procedura di rilascio del permesso a costruire e per acquisire da parte delle altre amministrazioni i relativi atti di assenso.</p>		



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
		70.	71.	
		<p>Interventi da realizzare in aree naturali protette</p> <p>Autorizzazione</p>	<p>L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello del Comune contestualmente alla presentazione della SCIA. Pertanto la SCIA non ha effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>	<p>Art. 13, L. n. 394/1991</p>
		<p>intervento nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000"</p> <p>Autorizzazione</p>	<p>L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello del Comune contestualmente alla presentazione della SCIA. Pertanto la SCIA non ha effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p>	<p>Art. 5, d.P.R. n. 357/1997; d.P.R. n. 120/2003</p>
		<p>72.</p> <p>In caso di domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi polifunzionali, di commerciali provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed</p>	<p>Comunicazione asseverata</p>	<p>La comunicazione asseverata deve essere presentata al Comune contestualmente alla SCIA Unica</p> <p>Art. 8 c. 4 e 6, L. n. 447/1995 D.P.R. n. 227/2011</p>



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
infrastrutture, nonché di domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico.			
73.	Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica	Comunicazione asseverata	<p>La comunicazione asseverata deve essere presentata al Comune contestualmente alla SCIA Unica.</p> <p>art. 65, c.1, d.P.R. n. 380/2001</p>
74.	Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno	Comunicazione	<p>La comunicazione deve essere presentata al Comune contestualmente alla SCIA Unica.</p> <p>art. 99, d.lgs. n. 81/2008</p>



1.3. Attivita' edilizia libera: casi in cui è necessario acquisire preventivamente un diverso titolo di legittimazione

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
75.	Interventi edili riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, categorie B e C.	Autorizzazione	Art. 10, D.P.R. n. 380/2001 n. 151/2011
76.	Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a DIA o AIA.	Autorizzazione /Silenzio assenso decorso il termine di 90 giorni	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello del Comune Art. 3, Allegato I (attività categorie B e C), D.P.R. n. 151/2011
77.	Interventi edili che alterano i luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.	Autorizzazione	Art. 5, D.M. n. 161/2012 Art. 184-bis, d.lgs. n. 152/2006
			L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello del Comune Art. 146, d.lgs. n. 42/2004



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
78.	<p>Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica , e che alterano i luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.</p>	Autorizzazione	<p>L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello del Comune</p> <p>D.P.R. n. 139/2010</p>
79.	<p>Interventi edili in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità</p>	SCIA	<p>La segnalazione è presentata allo sportello del Comune</p> <p>Art. 93, D.P.R. n. 380/2001</p>
80.	<p>Interventi edili in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità</p>	Autorizzazione	<p>L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello del Comune</p> <p>Art. 94, D.P.R. n. 380/2001</p>



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
81.	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello del Comune Artt. 21, comma 4 e 22, d.lgs. n. 42/2004
82.	Interventi su immobili vincolo sottoposti a idrogeologico	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello del Comune Art. 61, comma 5, d.lgs. n. 152/2006; r.d.l n. 3267/1923
83.	Interventi su immobili in area sottoposta a tutela	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello del Comune Art. 115, comma 2, d.lgs. n. 152/2006; r.d. 523/1904
84.	Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello del Comune Art. 8, D.P.R. n. 380/2001; Art. 49, Codice della navigazione; Art. 142, d. lgs. 42/2004

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
85.	Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in mare territoriale	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello del Comune Art. 19, d.lgs. n. 374/1990
86.	Interventi da realizzare in aree naturali protette	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello del Comune Art. 13, L. n. 394/1991
87.	intervento nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000"	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello del Comune Art. 5, d.P.R. n. 357/1997; d.P.R. n. 120/2003
88.	In caso di domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi polifunzionali, commerciali di provvedimenti comunali che	Comunicazione asseverata	La comunicazione asseverata è presentata allo sportello del Comune Art. 8.c. 4 e 6, L. n. 447/1995 D.P.R. n. 227/2011



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché di domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico.			
89.	Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato, precompresso e a struttura metallica	Comunicazione asseverata	La comunicazione asseverata è presentata allo sportello del Comune art. 65, c.1, d.P.R. n. 380/2001
90.	Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno	Comunicazione	La comunicazione è presentata allo sportello del Comune art. 99, d.lgs. n. 81/2008



2. ALTRI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'INTERVENTO EDILIZIO

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
91. Agibilità			
Il certificato di agibilità deve essere acquisito con riferimento ai seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni, soprallavorazioni, totali 0 parziali;	SCIA		art. 24, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
c) interventi sugli edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.			
92.	Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a struttura metallica	Comunicazione asseverata	art. 65, d.P.R. n. 380/2001
93.	Comunicazione di fine lavori	Comunicazione	art. 15, c. 1 e 2, d.P.R. n. 380/2001



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	
		RIFERIMENTI NORMATIVI	
94.	Deposito della dichiarazione di conformità e del progetto, o del certificato di collaudo, in caso di rifacimento o installazione di nuovi impianti in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità	Art. 11, c. 1, D.M. n. 37/2008	Comunicazione
95.	Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche	Arts. 2, 5, d.P.R. n. 462/2001	Comunicazione
96.	Messa in esercizio degli ascensori, apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore	Art. 12. d.P.R. n. 162/1999	Comunicazione



3. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	
97.	Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili oltre determinate soglie di potenza: ▪ Eolico > 60 kW ▪ Fotovoltaico > 20 kW ▪ Biomasse > 200 kW ▪ Biogas > 250 kW		Autorizzazione	Art. 12, D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato da d.lgs. n. 28/2011; d.m. sviluppo economico 10 settembre 2010, n. 47987, par. 10.1
98.	Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia		Autorizzazione/silenzio assenso ²⁰	Art. 12, co. 5, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387; art. 6, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28

Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
99.	Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili	Comunicazione ²¹	Art. 6, co. 11, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28.
100.	Realizzazione di impianti solari termici qualora congiuntamente le seguenti condizioni: i. siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.	Comunicazione	Art. 7, comma 1, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28



²¹ Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
101. Realizzazione di impianti solari termici, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> i. gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici; i. gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. 	101. Realizzazione di impianti solari termici, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> i. gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici; i. gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. 	101. Realizzazione di impianti solari termici, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> i. gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici; i. gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. 	Art. 7, comma 2, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28; art. 6, c. 2, lett. a) e art. 123, c. 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
102. Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di calore geotermiche diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 7 del d.lgs. n. 28/2011 e dagli interventi di installazione di pompe di calore geotermiche, realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici	102. Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di calore geotermiche diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 7 del d.lgs. n. 28/2011 e dagli interventi di installazione di pompe di calore geotermiche, realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici	102. Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di calore geotermiche diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 7 del d.lgs. n. 28/2011 e dagli interventi di installazione di pompe di calore geotermiche, realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici	art. 7, comma 5, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28; art. 6, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
103. Realizzazione impianti di produzione di biometanoidi con capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora	103. Realizzazione impianti di produzione di biometanoidi con capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora	103. Realizzazione impianti di produzione di biometanoidi con capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora	Art. 8-bis, lett. a), d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
104.	Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi	Autorizzazione	Art. 8-bis, lett. b), d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28
105.	Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380	Comunicazione asseverata	Art. 125 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380



SEZIONE III - AMBIENTE

1.1. AIA – Autorizzazione integrata ambientale

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1. Installazione o modifica sostanziale di impianti che svolgono le attività elencate all'Allegato VIII alla parte II del d.lgs. n. 152/2006	Autorizzazione		D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, Parte II, Titolo III
2. Rinnovo / Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le installazioni esistenti	Autorizzazione /Silenzio assenso		D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 29-ocies
3. Modifica non sostanziale di impianti già in possesso di A.I.A.	Comunicazione		D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 29-novies co. 1
3. Voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale			D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 29-novies, co. 4

1.2. VIA – Valutazione di impatto ambientale

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
4. Realizzazione di opere o impianti che possono produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. La valutazione è richiesta per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Progetti di cui agli allegati II e III del d.lgs. n. 152/2006; ▪ progetti di cui all'allegato IV al d.lgs. n. 152/2006 relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette; ▪ Progetti che in seguito alla verifica di assoggettabilità a VIA si ritiene possano produrre effetti significativi e negativi sull'ambiente. 	Autorizzazione		D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, Parte II, Titolo III-bis



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Realizzazione di opere o impianti per cui è necessario verificare eventuali effetti significativi e negativi sull'ambiente ai fini dell'assoggettamento alla VIA. Tale verifica (Screening) è richiesta per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Progetti elencati nell'allegato II del d.lgs. n. 152/2006 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni; ▪ modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II del d.lgs. n. 152/2006 che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente; progetti elencati nell'allegato IV secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome.			D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 20
5. Realizzazione di impianti non soggetti ad AIA nel caso in cui siano assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi: <ul style="list-style-type: none"> a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli 	Autorizzazione	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, art. 4 E fatta salva la possibilità, per il gestore, di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attività soggetta solo a comunicazione ovvero ad autorizzazione di carattere generale



1.3. AUA – Autorizzazione unica ambientale

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;			
d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;			
e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;			
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;			
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.			
6. Modifica sostanziale di impianto AUA	Autorizzazione		D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, art. 6
Rinnovo dell'AUA	Autorizzazione		D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, art. 5
7. Modifica non sostanziale di impianti AUA	/Silenzio assenso		D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, art. 6

1.4. Emissioni in atmosfera

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
8.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Installazione di nuovo stabilimento che produce emissioni in atmosfera ■ trasferimento da un luogo all'altro di uno stabilimento che produce emissioni in atmosfera ■ modifica sostanziale di uno stabilimento esistente ■ rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera 	<ul style="list-style-type: none"> Autorizzazione 	<p>Nell'ipotesi di avvio di manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, l'autorizzazione comprende la comunicazione al Comune che può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.</p> <p>D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 269 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 216</p> <p>D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 269, c. 6</p>



ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
10.	Modifica non sostanziale dello stabilimento	Autorizzazione /Silenzio assenso		D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 269, co. 8
11.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Installazione ■ modifica <p>di stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività in deroga elencati nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta del d.lgs. n. 152/2006 per i quali sono previste autorizzazioni di carattere generale</p>	Autorizzazione /Silenzio assenso	<p>Quarantacinque giorni prima dell'installazione, il gestore degli stabilimenti presenta all'autorità competente o ad altra autorità da questa delegata una domanda di adesione all'autorizzazione generale.</p>	<p>D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 272, co. 2 e parte II dell'Allegato IV alla Parte V.</p> <p>D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I.</p>

1.5. Gestione rifiuti

ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
12.	<p>Iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali per le seguenti attività di gestione dei rifiuti elencate all'articolo 8, comma 1 del D.M. n. 120/2014:</p> <p>a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;</p> <p>b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</p> <p>c) categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del</p>		<p>Autorizzazione</p>	<p>D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 212.</p> <p>DM 3 giugno 2014, n. 120, art. 15</p>



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;</p> <p>d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;</p> <p>e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;</p> <p>f) categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</p> <p>g) categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;</p> <p>h) categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;</p> <p>i) categoria 9: bonifica di siti;</p> <p>j) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.</p>			<p>D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 212, co. 5 DM 3 giugno 2014, n. 120, artt. 16, lett. a), b), c)</p>

Iscrizione all'Albo mediante procedura semplificata per:

- aziende speciali, consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici ci cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni
- produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché di produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno
- imprese che effettuano la raccolta e trasporto di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
D.M. 8 marzo 2010, n. 65			
13.	Rinnovo dell'iscrizione all'Albo Prosecuzione delle attività in pendenza di procedura di rinnovo dell'iscrizione all'Albo da parte di imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o certificati UNI-EN ISO 14001.	Comunicazione	DM 3 giugno 2014, n. 120, art. 22 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 209, co. 1 DM 3 giugno 2014, n. 120, art. 22, c. 3
14.	Realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti anche pericolosi	Autorizzazione	<p>Nel caso in cui l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), alla domanda di autorizzazione unica è allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente a fini della VIA.</p> <p>Realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.</p> <p>Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di smaltimento/recupero rifiuti.</p> <p>Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di smaltimento/recupero rifiuti</p> <p>D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 208, co. 19 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 208, co. 12 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 208, co. 15</p>



1.6. Inquinamento acustico

ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
15.	Attività rumorose soggette all'obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico le cui emissioni di rumore superano i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti individuati dal DPCM 14 novembre 1997.	Autorizzazione	Nulla osta del Comune	L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 8, co.2, 4 e 6; d.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227
16.	Attività rumorose soggette all'obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico le cui emissioni di rumore non superano i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti individuati dal DPCM 14 novembre 1997.	Comunicazione	Comunicazione	L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 8, co. 2, 4 e 6; d.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227
17.	Valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di: a) scuole e asili nido b) ospedali c) case di cura e di riposo d) parchi pubblici urbani ed extraurbani e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 dell'art. 8 della l. n. 447/1995.	Comunicazione	Comunicazione	L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 8, co. 3;
18.	Svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, anche in derogà ai valori limite.	Autorizzazione	Autorizzazione	L. 26 ottobre 1995, n. 447, artt 4 e 6

1.7. Scarichi idrici

ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
19.	Scarico di acque reflue industriali recapitante	Autorizzazione	Autorizzazione	D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, artt. 124-125



ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
- in rete fognaria pubblica	- in corpo idrico superficiale o sul suolo			
20.	<ul style="list-style-type: none"> - Trasferimento dell'attività - Mutamento destinazione d'uso dell'insediamento/edificio/stabilimento - Ampliamento, ristrutturazione dell'insediamento/edificio/stabilimento da cui derivi uno scarico di acque reflue avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente 	Autorizzazione		D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 124, co. 12
21.	<ul style="list-style-type: none"> - Trasferimento dell'attività - Mutamento destinazione d'uso dell'insediamento/edificio/stabilimento - Ampliamento, ristrutturazione dell'insediamento/edificio/stabilimento da cui derivi uno scarico di acque reflue non avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente 	Comunicazione		D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 124, co. 12
22.	<p>Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali recapitante</p> <ul style="list-style-type: none"> - in rete fognaria pubblica - in corpo idrico superficiale o sul suolo 	Autorizzazione		D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152
23.	Smaltimento in fognatura di rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili	Comunicazione		D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 107, co. 3
24.	Approvvigionamento idrico da fonti diverse rispetto al pubblico acquedotto di distribuzione	Comunicazione		D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 165, co. 2
25.	Scarico in mare dei materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti idrocarburi liquidi e gassosi.	Autorizzazione		D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 104, comma 5 Decreto Ministeriale 28 luglio 1994

1.8. Dighe



ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
26.	Operazioni di svaso, sgombramento, sfangamento e manovra degli scarichi delle dighe	Autorizzazione /Silenzio assenso		Art. 114, commi 2 e 3, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152

1.9. Altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici

ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
27.	Utilizzo da parte dei consorzi di bonifica e irrigui delle acque fluenti nei canali per usi diversi da quello irriguo	Autorizzazione /Silenzio assenso		Art. 166, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152
28.	Immersione in mare di: a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi; b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale	Autorizzazione		Art. 109, c. 1-3, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152
29.	Attività di posa in mare di cavi e condotte	Autorizzazione		Art. 109, c. 5, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152
30.	Ripristino, senza aumenti di cubatura, delle opere immerse in mare	Comunicazione		Art. 109, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152
31.	Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento reflui	Autorizzazione		Art. 110, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152
32.	Utilizzazione agronomica degli effuenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del d.lgs. 152/2006, e da piccole aziende agroalimentari	Comunicazione		Art. 112, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152

1.10. Bonifiche



ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
33.	Attuazione del piano di caratterizzazione	Autorizzazione		D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 242, comma 3
	Analisi di rischio sanitario-ambientale per il calcolo degli obiettivi di bonifica			D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, Art. 242, comma 4
	Monitoraggio in caso di non superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) (ove richiesto).			D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152,art.242, comma 6
	Interventi di messa in sicurezza operativa o permanente o bonifica.			D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art.242, comma 7
	Applicazione tecnologie di bonifica a scala pilota.			D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 242, comma 7
	Attuazione degli interventi del progetto integrato di bonifica e reinustrializzazione.			D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152bis, comma 8
	Realizzazione di interventi ed opere in siti oggetto di bonifica.			Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, art. 34, comma 7 Art. 5 -bis L. 84/ 1994
34.	Interventi di dragaggio in aree portuali ricomprese in Siti di Interesse Nazionale			Art. 245, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152
	Attuazione delle misure di prevenzione da parte del proprietario, del gestore o del soggetto che ha la disponibilità del sito che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC)	Comunicazione		
35.	Attuazione di interventi di bonifica da parte del proprietario o del gestore o del soggetto che ha la disponibilità del sito, che dichiari di essere estraneo alla potenziale contaminazione e di non aver operato presso il sito a qualsiasi titolo	SCIA a efficacia differita		Art. 245, commi 3,4,5, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI
36.	Attuazione del piano di indagine nel caso in cui il sito oggetto del procedimento di bonifica da parte di soggetto estraneo alla potenziale contaminazione sia ubicato all'interno di un'area interessata da fenomeni naturali o antropici che abbiano determinato il superamento di CSC.	Autorizzazione		Art. 245, comma 6, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152
37.	Suddivisione del sito in lotti ai fini della bonifica attivata dal soggetto estraneo alla potenziale contaminazione	Autorizzazione		Art. 245, comma 7, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo dà attuazione all'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva. L'esercizio della delega deve informarsi ai principi e criteri direttivi desumibili dagli articoli 19 (in materia di segnalazione certificata di inizio attività) e 20 (in materia di silenzio assenso) della legge n. 241 del 1990, ai principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e ai principi di ragionevolezza e proporzionalità. È altresì richiesta l'introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, nonché la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti prodotti dagli interessati e delle modalità di svolgimento della successiva procedura.

Un primo decreto, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, ha già dato attuazione a quest'ultima parte della delega, prevedendo la disciplina generale applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, nonché quella relativa alle modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni. La tabella consente anche di comprendere le modalità di svolgimento della successiva procedura, esplicitando gli adempimenti a carico del richiedente, in ragione della tipologia di regime giuridico individuato, ovvero quelli a carico della Pubblica Amministrazione, evitando, attraverso la precisa codifica dello schema degli adempimenti, la surrettizia reviviscenza di sdoppiamenti procedurali o oneri non previsti. Un esempio per tutti: laddove attraverso la "fotografia" del regime attuale emerge la necessarietà con finalità diversa, di più SCIA, come nel caso emblematico delle attività commerciali nel settore alimentare, si esplicita in tabella – e conseguentemente, come vedremo, in norma – che la SCIA deve essere una sola e lo "sdoppiamento" attiene solo alla condivisione della parte del suo contenuto di specifico interesse con la diversa Autorità preposta ai controlli (nel caso di specie, le ASL), senza per questo allungare i termini del controllo successivo.

Con il presente decreto si completa, dunque, la disciplina generale della segnalazione certificata di inizio attività e si provvede alla precisa individuazione delle attività private, soggette ai diversi regimi amministrativi di controllo, attraverso la loro elencazione in una apposita tabella.

Il decreto contiene alcune disposizioni di coordinamento, necessarie per adeguare la disciplina vigente ai suddetti regimi, come individuati nella tabella stessa. Contiene altresì le necessarie disposizioni normative per rendere immediatamente comprensibile quanto "graficamente"



rappresentato in tabella, ovvero gli adempimenti delle pubbliche amministrazioni in ragione del regime giuridico generale individuato, secondo la metodologia che si è cercato di esplicitare con l'esempio prospettato.

Per consentire di ben collocare il provvedimento, infatti, nella cornice della delega, si è scelto di adattare le norme alle tabelle, e non viceversa. In questo modo il censimento effettuato non ha solo l'inegabile merito di contribuire a dare certezza del diritto, ma anche quello di semplificare/liberalizzare, laddove possibile. In pratica, attraverso la cartina di tornasole della mappatura si sono resi necessari adattamenti e coordinamenti delle norme disciplinanti gli istituti e di quelle correlate, al fine di fornire un definitivo quadro di regole chiare, tassative, comprensibili agli operatori chiamate ad applicarle ma, in primis, a quelli che ne devono beneficiare.

Il decreto si compone di 6 articoli e dell'allegata tabella A, il cui contenuto viene di seguito illustrato. Gli uni, per quanto detto sopra, non si comprendono se non attraverso il contenuto dell'altra, in un inscindibile gioco di rimandi che detta la cornice finale della disciplina generale della SCIA e delle altre forme di comunicazione, talvolta, come nell'edilizia, diverse terminologicamente, ma di fatto giuridicamente assimilabili (si pensi al regime della CILA in edilizia, su cui torneremo, che potrebbe anche definirsi come una sorta di SCIA semplificata per interventi edilizi minori).

Il primo comma dell'**articolo 1** precisa che il decreto provvede all'individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione, di SCIA o di silenzio assenso, nonché di quelle per le quali è necessario il titolo espresso.

Il secondo comma demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione di un glossario unico in materia edilizia. Fino all'adozione di tale decreto, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito un glossario che consenta l'immediata individuazione della caratteristica tipologica dell'intervento e del conseguente regime giuridico, indicando altresì i documenti necessari. Il glossario individua il titolo giuridico necessario per ciascun tipo di intervento. Anche al fine di agevolare l'inquadramento del regime giuridico dell'intervento ipotizzato, le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la consulenza preistruttoria all'interessato, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria. La necessità di omogeneizzare il linguaggio costituisce un'ineludibile esigenza strumentale a dare effettività alle disposizioni, già in parte previste nel primo decreto legislativo, di garantire ogni forma di pubblicità inerente la documentazione a corredo di istanze, comunicazioni e segnalazioni. In materia edilizia, in assenza di suddetto glossario la disposizione rischia di risultare inutile perché il cittadino non è



posto in condizione di individuare a quale regime giuridico individuato nella tabella corrisponda l'intervento che concretamente intende intraprendere.

Il comma 3 stabilisce che il Comune, d'intesa con la Regione, sentito il soprintendente, può adottare deliberazioni volte a individuare zone di particolare pregio archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato, o subordinato ad autorizzazione, l'esercizio di una delle attività contemplate dal decreto, in quanto incompatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. La disposizione si rende necessaria per evitare che la valenza generale del censimento riportato in tabella prevalga sulla tutela di interessi prioritari costituzionalmente garantiti e tiene ovviamente conto delle risultanze della giurisprudenza costituzionale in materia di non apponibilità di limiti alla concorrenza ovvero di discriminazioni in termini di regime giuridico applicabile se non, appunto, per salvaguardare interessi prioritari quale il patrimonio culturale.

L'articolo 2, comma 1, stabilisce il principio in base al quale a ciascuna delle attività indicate nella Tabella A allegata al decreto si applica il regime amministrativo ivi indicato. Qualora per lo svolgimento dell'attività siano necessari diversi atti di assenso, segnalazioni o comunicazioni, si applica la concentrazione dei regimi amministrativi di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.

Il comma 2 stabilisce che le attività non elencate possono essere ricondotte dalle amministrazioni a quelle corrispondenti presenti in elenco, dandone pubblicità sul proprio sito istituzionale. Questo allo scopo di evitare che eventuali caratterizzazioni locali di determinate attività, implichi la necessaria implementazione dell'elenco, laddove il singolo Ente territoriale può ricondurre al *genus* più similare la *species* non tipizzabile se non rischiando l'eccesso di parcellizzazione definitoria.

Il comma 3 statuisce che per lo svolgimento delle attività per le quali la Tabella A indica il regime amministrativo dell'istanza è necessaria un'autorizzazione espressa, salvo l'applicazione del silenzio assenso ove indicato. Quando si renda necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, o l'esecuzione di verifiche preventive, si procede all'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

Il comma 4 stabilisce che per lo svolgimento delle attività per le quali la Tabella A indica il regime amministrativo della SCIA si applica quanto previsto dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Quando la Tabella A indica il regime della SCIA unica si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 2, della citata legge. Alla comunicazione non devono essere allegati documenti, salvo quanto previsto dal d.P.R. n. 380 del 2001 in materia edilizia.



Il comma 5 prevede che per lo svolgimento delle attività per le quali la Tabella A indica il regime amministrativo della comunicazione, l’attività può essere svolta dopo la ricezione della comunicazione da parte dell’amministrazione.

Il comma 6 prevede che con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione si procede periodicamente all’aggiornamento e alla pubblicazione della Tabella A con l’indicazione del regime amministrativo applicabile in base alle norme vigenti. Tale decreto non va ad incidere, ovviamente, sulla sostanza dei regimi giuridici, ma prende atto delle scelte fatte dal legislatore futuro, ovvero implementa la tabella in relazione a casi per mero refuso non contemplati nella stessa. E’ evidente che in entrambe le ipotesi, la tipologia della fonte non può che consentire la mera ricognizione del regime giuridico esistente, senza possibilità di introdurre modifiche in chiave di semplificazione procedurale, come di fatto avvenuto attraverso il censimento degli attuali sub procedimenti che convergono, come già ampiamente illustrato, nel regime della SCIA unica o della Conferenza dei servizi.

L’articolo 3 si rende necessario, come già anticipato, per conformare il d.P.R. 380 del 2001 al censimento effettuato in materia di interventi edili: nella tabella A, infatti, anziché “fotografare” la situazione giuridica preesistente, si introducono elementi di semplificazione che necessariamente devono trovare rispondenza in un adeguamento del quadro normativo di riferimento. Sono state pertanto inserite norme volte alla semplificazione dei regimi amministrativi in materia edilizia, al fine di ridurre il numero dei titoli edili e ricondurli ai modelli generali, propri della legge n. 241 del 1990 e del presente decreto.

In questo caso, il Governo ha scelto di agire in modo profondo e innovativo sulle attività già liberalizzate, recuperando l’impianto originario del d.P.R. n. 380 del 2001. Come è noto, il sistema dei titoli abilitativi e dei regimi amministrativi in materia edilizia, in origine fondato solo su attività libera, DIA e permesso di costruire, è stato poi reso progressivamente più intricato. A seguito di ripetuti interventi normativi, vi sono attualmente ben sette distinte ipotesi: 1) interventi in attività edilizia libera, senza adempimenti; 2) interventi in attività libera, ma che richiedono la CIL; 3) interventi in attività libera, ma che richiedono la CILA; 4) interventi assoggettati a SCIA - che sono definiti residualmente, ossia tutti quelli non elencati per le altre ipotesi; 5) interventi assoggettati a DIA in alternativa al permesso di costruire; 6) interventi assoggettati a permesso di costruire; 7) interventi per i quali è comunque possibile chiedere il permesso di costruire in alternativa alla SCIA. A tali ipotesi vanno aggiunte le diverse classificazioni fornite in sede regionale.

Al fine di semplificare questo quadro e agevolare i cittadini e le imprese, lo schema di decreto legislativo interviene con quattro importanti misure.



In primo luogo, viene abolita la CIL e gli interventi ad essa assoggettati sono ritenuti attività libera *tout court*.

In secondo luogo, il criterio di residualità nella individuazione del regime – oggi attribuito alla SCIA – viene previsto per la CILA. Conseguentemente, sono indicati espressamente gli interventi per i quali usare la SCIA. Inoltre, sempre con l'intento di semplificare l'azione amministrativa e agevolare imprese e cittadini, viene inserito tra gli interventi assoggettati a CILA anche il restauro e risanamento conservativo che non riguardi parti strutturali dell'edificio.

In terzo luogo, è abolita la DIA in alternativa al permesso di costruire, sostituita da una SCIA con inizio posticipato dei lavori. Si tratta di una semplificazione innanzitutto terminologica, già in parte realizzata a livello regionale, onde evitare il protrarsi dell'utilizzo di distinzioni valide sul piano lessicale, ma non su quello concettuale. D'altra parte, considerata la rilevanza degli interventi edilizi in questione (quali la ristrutturazione edilizia c.d. pesante, la nuova costruzione o la ristrutturazione urbanistica), è stato ritenuto opportuno mantenere un inizio differito dei lavori.

In quarto luogo, si è semplificato il procedimento relativo al certificato di agibilità, prevedendo una apposita segnalazione certificata di agibilità.

Il nuovo sistema, dunque, delinea un quadro dei titoli e dei regimi più semplice, basato su cinque ipotesi: 1) interventi in attività edilizia libera, senza adempimenti; 2) interventi in attività libera, ma che richiedono la CILA; 3) interventi assoggettati a SCIA, in determinati casi anche in alternativa al permesso di costruire; 4) interventi assoggettati a permesso di costruire; 5) interventi per i quali è comunque possibile chiedere il permesso di costruire in alternativa alla SCIA. Inoltre, come anticipato, il regime ordinario diviene quella della CILA, e non più della SCIA, fatte salve le ipotesi che non siano espressamente assoggettate ad altri regimi. È poi semplificato in modo significativo il rilascio dell'agibilità. Infine, restano ferme sia la disciplina sanzionatoria, sia tutte le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché le disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 20014 e successive modificazioni.

Con riguardo alle singole modifiche, la lettera a) interviene sull'articolo 5 del d.P.R. n. 380 del 2001, che disciplina lo sportello unico per l'edilizia, eliminando i riferimenti al rilascio del certificato di agibilità e del parere igienico-sanitario. Si introduce inoltre un comma 3-bis al fine di precisare che sono fatte salve le disposizioni relative alla notifica alla ASL dei nuovi insediamenti produttivi prevista dal decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

La lettera b), n. 1, pone in regime di attività edilizia libera la realizzazione di rampe.

Sono poi introdotte lettere aggiuntive all'articolo 6, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, finalizzate a sottoporre al regime di attività edilizia libera gli interventi relativi a:



- opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro massimo 90 giorni;
- opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta acque, locali tombati;
- pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori di parti del territorio interessate da agglomerati urbani di interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale (centri storici);
- aree ludiche senza fini di lucro e elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

La lettera b), n. 2), elimina dall'art. 6 del d.P.R. n.380 del 2001 tutti i commi che fanno riferimento alla comunicazione di inizio lavori, in quanto disciplinata *ex novo* dall'art. 6-*bis*.

La lettera b), n. 3), reca una modifica di coordinamento con le nuove disposizioni dell'articolo 6, lettera a), del d.P.R. n. 380 del 2001.

La lettera c) introduce nel d.P.R. n. 380 del 2001 l'articolo 6-*bis*, recante il nuovo regime della Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).

Questo prevede che gli interventi non sottoposti ad attività edilizia libera, permesso di costruire e SCIA sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente e, comunque, nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

La comunicazione asseverata di inizio dei lavori, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori, è valida anche ai fini dell'attribuzione della categoria e della classe catastale ed è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.



Alle Regioni a statuto ordinario è riconosciuta la facoltà di estendere la disciplina della Cila a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla norma statale. Ad esse spetta poi disciplinare con legge regionale le modalità per l'effettuazione dei controlli.

La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

La lettera d) stabilisce che, nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire, il progettista abilitato non deve più asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali: sul punto, infatti, si prevede che un decreto del Ministro della salute definisca i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

La lettera e) rinomina il Capo III del d.P.R. n. 380 del 2001 "Segnalazione certificata di inizio attività" (in luogo dell'attuale "Segnalazione certificata di inizio attività e denuncia di inizio attività").

La lettera f) reca modifiche all'articolo 22 del d.P.R. n. 380 del 2001. In particolare:

- l'attuale rubrica: "Interventi subordinati a denuncia di inizio attività" è sostituita dalla seguente: "Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività", in quanto per gli effetti della nuova disciplina la vecchia denuncia di inizio attività è sostituita dalla nuova segnalazione certificata di inizio attività;
- è stabilito che sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio di attività, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, gli interventi di manutenzione straordinaria, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio; gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio; gli interventi di ristrutturazione edilizia, purché diversi da quelli che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente o che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché diversi da quelli che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli (le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa restano invece assoggettate a comunicazione di inizio lavori asseverata);
- sono sopprese le disposizioni concernenti la c.d. super-d.i.a., sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire.



La lettera g) reca modifiche all'articolo 23 del d.P.R. n. 380 del 2001, sostituendo la disciplina della denuncia di inizio attività con quella della segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire.

Si prevede infatti che, in alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività: gli interventi di ristrutturazione che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli; gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni piano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; gli interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni piano-volumetriche. Tutti i predetti interventi sono soggetti al medesimo contributo dovuto per il rilascio del permesso di costruire. Le Regioni possono individuare con legge ulteriori interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività. Fermo restando che anche questi ultimi dovranno essere assoggettati al contributo di costruzione, le Regioni potranno definire criteri e parametri per la relativa determinazione.

La lettera h) reca una modifica di coordinamento tra l'articolo 23-bis, che disciplina le autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori, e le nuove disposizioni in materia di comunicazione di inizio lavori asseverata.

La lettera i) introduce il nuovo istituto della segnalazione certificata di agibilità, che va a soppiantare il certificato di agibilità attualmente disciplinato dagli articoli 24 e 25 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Ai sensi dei vigenti articoli 24 e 25 il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la SCIA, deve richiedere il certificato di agibilità al Comune entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento. In alternativa alla richiesta del certificato, è possibile presentare al Comune la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.

Le nuove norme mirano a dare certezza alle procedure relative all'agibilità degli edifici, attualmente sottoposte a regimi differenziati da Regione a Regione.



Il nuovo articolo 24, al comma 1, stabilisce che la segnalazione certificata di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.

In base al comma 2, entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata di agibilità per i seguenti interventi: nuove costruzioni; ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

La mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464 (comma 3).

Ai sensi del comma 4, la segnalazione certificata di agibilità può riguardare anche: singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

Prescrive il comma 5 che la segnalazione certificata di agibilità deve essere corredata dalla seguente documentazione: attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati; certificato di collaudo o, per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori; dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche; estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale; dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente oppure, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

In base al comma 6, l'utilizzo delle strutture oggetto di lavori può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione certificata di agibilità, corredata della prescritta documentazione, fatto salvo l'obbligo di conformare l'immobile alle eventuali



prescrizioni stabilite dalle amministrazioni competenti ad esito delle verifiche effettuate nel termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione.

Spetterà a Regioni, Province autonome, Comuni e Città metropolitane, nell'ambito delle rispettive competenze, disciplinare le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate (comma 7).

Le lettere j), k), w) e x) recano disposizioni di coordinamento tra la nuova disciplina della segnalazione certificata di agibilità, introdotta all'articolo 24, e le altre disposizioni del d.P.R. n. 380 del 2001 che fanno riferimento al certificato di agibilità (sostituito dalla segnalazione).

Le lettere da l) a v) recano disposizioni di coordinamento tra la nuova disciplina in materia di segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire e le disposizioni del d.P.R. n. 380 del 2001 che fanno riferimento alla (ormai superata) super-d.i.a.

La lettera y) apporta modifiche all'articolo 67 del d.P.R. n. 380 del 2001 in materia di collaudo statico. In particolare si prevede che:

- il certificato di collaudo statico assorbe il certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per l'edilizia, eliminando così la duplicazione di adempimenti;
- la segnalazione certificata di agibilità è corredata da una copia del certificato di collaudo;
- per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

La lettera z) reca modifiche all'articolo 82 del d.P.R. n. 380 del 2001 in materia di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, al fine di un miglior coordinamento tra detta disposizione e la nuova segnalazione certificata di agibilità. Conseguentemente è eliminata la possibilità per il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale di richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario del permesso di costruire una dichiarazione, resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato, che attesti che le opere sono state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

L'articolo 4, in corrispondenza con quanto previsto nella Tabella A per gli interventi di bonifica da parte del proprietario o del gestore o del soggetto che ha la disponibilità del sito, che dichiari di essere estraneo alla potenziale contaminazione e di non aver operato presso il sito a qualsiasi titolo, reca semplificazioni in materia di interventi di bonifica, mediante la riscrittura dell'articolo 245 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Trattasi dell'introduzione di un regime semplificato nuovo, che



come tale ha reso necessario l'adeguamento normativo corrispondente onde renderlo coerente con i principi contenuti nel Testo Unico Ambientale.

Lo scopo della disposizione è di incentivare la realizzazione degli interventi di bonifica da parte di soggetti estranei alla contaminazione. A tal fine si prevedono semplificazioni procedurali che non incidono sui livelli di tutela ambientale e della salute che restano inalterati.

Si è ritenuto di incentivare tali interventi sia perché si tratta di soggetti che decidono di attivarsi volontariamente, sia in considerazione del risparmio che la realizzazione della bonifica da parte di un soggetto privato estraneo alla contaminazione comporta per la spesa pubblica. A tal fine, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti Titolo V della Parte IV del medesimo decreto legislativo, in materia di bonifica di siti contaminati, ovvero gli stessi non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di bonifica devono essere realizzati dall'ufficio dalla pubblica amministrazione territorialmente competente.

La proposta normativa si muove senz'altro sul solco tracciato dai più recenti indirizzi europei, volti a limitare fortemente il fenomeno del consumo del suolo. In tale prospettiva la norma realizza l'obiettivo di operare in termini di rigenerazione e riqualificazione degli ambiti urbani compromessi sotto il profilo ambientale, avviando un efficace processo di rigenerazione urbana e di bilancio zero nel consumo di suolo.

La ratio principale della proposta è quella di costruire un regime di particolare favore per l'impiego di capitali privati, provenienti dai cc.dd. "soggetti incolpevoli", nei siti che richiedono interventi di bonifica e, soprattutto, nei SIN.

Da non trascurare, poi, sono i ritorni "indiretti" derivanti dall'esecuzione degli interventi di bonifica da parte dei privati, riconducibili, in linea generale, ad un incremento dei livelli occupazionali e, più in particolare, alla promozione di reti d'impresa specializzate, al sostegno alla ricerca nel campo ambientale e chimico, alla creazione di cantieri sperimentali ove attivare nuove tecnologie di bonifica.

Da prendere in considerazione vi è anche l'ipotizzabile effetto "attrattivo" che la realizzazione dei progetti di natura urbanistica ed edilizia nei SIN potrebbe generare verso i gruppi imprenditoriali interessati alla riconversione e alla riutilizzazione di aree di sedime fortemente appetibili.

Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 4 sostituisce l'attuale articolo 245 del decreto legislativo n. 152 del 2006 recando una nuova disciplina per le procedure di bonifica eseguite dal soggetto



estraneo alla potenziale contaminazione del sito oggetto di intervento. Più precisamente il nuovo articolo 245 è composto da 9 commi, come di seguito illustrati.

I commi 1 e 2 sono disposizioni di raccordo tra le norme del Titolo V della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e la speciale procedura di bonifica delineata dal nuovo articolo 245, non comportando sostanziali novità rispetto alla vigente disciplina, con l'unica novità di ammettere l'intervento del soggetto interessato estraneo alla potenziale contaminazione in qualunque fase del procedimento e quindi anche qualora la procedura di bonifica sia già in essere ai sensi di altre previsioni del codice dell'ambiente.

Al fine di cui sopra, il comma 3 introduce una procedura per attestare che il soggetto interessato alla bonifica sia estraneo alla potenziale contaminazione del sito. Ciò avviene in maniera speditiva mediante una dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 che attesta, in estrema sintesi, l'estranchezza di tale soggetto rispetto alle attività che sono state svolte sul sito.

I commi 4 e 5 introducono l'obbligo, per il soggetto estraneo, di comunicare la volontà di effettuare interventi di bonifica sul sito agli Enti/Amministrazioni competenti, al proprietario del sito e, se individuato, al soggetto responsabile, in modo tale che a quest'ultimo rimanga comunque la possibilità di effettuare direttamente la bonifica. Il comma 5, sempre in termini di speditezza ed efficacia dell'iter amministrativo, consente al soggetto estraneo, decorsi 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra, di avviare le procedure di bonifica di cui agli articoli 242, 252 o 252-bis, avvalendosi delle semplificazioni di cui al nuovo articolo 245 ovvero subentrare nelle bonifiche comunque avviate ai sensi del Titolo V, Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 ivi comprese, quindi, quelle attivate ai sensi dell'articolo 242-bis, rispetto alle quali il soggetto estraneo potrà utilmente optare per la continuazione degli interventi di bonifica sfruttando le semplificazioni recate dal presente articolo.

Il comma 6 introduce la possibilità, nel caso in cui il sito ricada in un'area nella quale, per fenomeni antropici o naturali, si riscontri un superamento di una o più valori della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) per alcuni contaminanti, di presentare all'agenzia di protezione ambientale competente per territorio un piano di indagine finalizzato alla determinazione dei valori di fondo che, ai sensi dell'articolo 240, comma 1, lettera b), andranno a sostituire le CSC per tali contaminanti. Il piano per la determinazione dei valori di fondo naturale deve essere eseguito in contraddittorio con l'agenzia entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso.

Il comma 7 introduce notevoli semplificazioni, volte a rendere più speditiva la procedura di bonifica da parte del soggetto estraneo alla potenziale contaminazione.



In particolare:

la lettera a) prevede la possibilità di suddividere in lotti (non inferiori a 15.000 mq) le aree da sottoporre a bonifica, con la conseguenza che ciascun lotto può essere gestito autonomamente ai fini delle procedure di bonifica e con riferimento tanto alle garanzie finanziarie che verranno via via svincolate, quanto per ciò che attiene al rilascio delle certificazioni di avvenuta bonifica dei lotti;

la lettera b) consente di poter presentare – accorpendo le attuali tre fasi del procedimento – i documenti di analisi di rischio e di bonifica unitamente ai risultati del piano di caratterizzazione, purché la caratterizzazione sia stata effettuata in contradditorio con la competente agenzia di protezione ambientale e sia stata dalla stessa agenzia validata;

le lettere c) e d) introducono una particolare disciplina legata alle garanzie finanziarie che il soggetto estraneo alla contaminazione presterà in relazione agli interventi di bonifica. Nel dettaglio la disposizione prevede notevoli facilitazioni per i soggetti che optano per la suddivisione in lotti del sito da bonificare, pur mantenendosi l'opzione di prestare garanzie per la totalità degli interventi qualora si decida di non suddividere il sito contaminato in lotti. Tali agevolazioni promuovono anche il ricorso a tecnologie innovative di trattamento delle matrici contaminate, in quanto è stabilita una riduzione del 30% delle garanzie finanziarie per coloro che operano direttamente in situ evitando il ricorso al trattamento o allo smaltimento fuori sito del materiale contaminato.

Il comma 8 stabilisce che i limiti di riferimento per la bonifica delle acque di falda non possano in nessun caso essere inferiori ai valori previsti dalla normativa sulla qualità delle acque potabili.

Il comma 9 prevede che gli oneri economici per l'attività delle agenzie di protezione ambientale competente per territorio sono a carico del proponente e vengono determinati sulla base del tariffario nazionale di cui al decreto del Ministero dell'ambiente n. 161 del 10 agosto 2012. Questa previsione riprende quanto disposto dall'articolo 4 del citato decreto ministeriale e ha la funzione di garantire alle agenzie l'acquisizione dei proventi necessari per poter svolgere i compiti e le attività previste nel nuovo articolo.

Il comma 2 dell'articolo in esame disciplina la facoltà del soggetto estraneo a richiedere l'applicazione delle procedure semplificate stabilite nel nuovo articolo 245 del testo unico ambientale per tutti quei procedimenti ed interventi di bonifica non conclusi alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ad eccezione di quelli che risultino alla medesima data completamente realizzati ma privi della certificazione di cui all'articolo 248, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006.



Senza le necessarie norme di coordinamento, il regime semplificato pensato per le attività di bonifica da parte di soggetto estraneo alla contaminazione rischierrebbe di non trovare concreta applicazione, con ciò vanificando l'esigenza del legislatore delegato di agevolare la relativa attività.

L'**articolo 5**, in corrispondenza con le indicazioni della Tabella A in materia di commercio, reca semplificazioni con riferimento a specifiche attività commerciali.

Il comma 1 abolisce la comunicazione al Comune competente per territorio della cessazione dell'attività degli esercizi di vicinato, nonché delle medie e grandi strutture di vendita.

Il comma 2 semplifica il regime per l'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione) nelle zone soggette a tutela, sottponendole a segnalazione certificata di inizio attività.

Attualmente, infatti, è previsto un doppio regime: l'apertura o il trasferimento di sede dei citati esercizi nelle zone soggette a tutela è sottoposto ad autorizzazione; l'apertura o il trasferimento nelle zone non sottoposte a tutela e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi, a prescindere dalla zona, sono invece in regime di segnalazione certificata di inizio attività. Quanto detto si collega necessariamente con la possibilità per il Comune di vietare determinate tipologie di attività per la tutela del prioritario interesse del patrimonio culturale: dovendo scegliere tra la diversificazione procedurale in singole zone e la possibilità di vietare concretamente l'attività, si è optato per tale soluzione più radicale, che tuttavia risponde ad esigenze di egualianza e non discriminazione in quanto consente a priori di conoscere le zone ove determinate attività sono assentibili o meno, e in tal caso ne equipara il regime giuridico (SCIA, appunto). Questa disposizione in particolare fa meglio comprendere la necessità, nell'ambito della individuazione della disciplina generale della SCIA, di circoscriverne con norma primaria l'ambito "oggettivo" di applicabilità.

Il comma 3 abroga l'**articolo 12 del TULPS** che impone una dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza per poter esercitare il commercio di cose antiche o usate. Nei comuni di minor dimensione, infatti, l'autorità locale si identifica nel Sindaco col risultato che la medesima comunicazione verrebbe

Infine, sempre in connessione con le previsioni della Tabella A, l'**articolo 6** reca semplificazioni dei regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza.

Il comma 1 sostituisce l'attuale licenza rilasciata dall'autorità locale di pubblica sicurezza per la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza, con una comunicazione da trasmettere al



Comune corredata dalla certificazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008.

Il comma 2 stabilisce in via generale che, come previsto nella Tabella A per le specifiche attività indicate, per le attività soggette ad autorizzazione di pubblica sicurezza la SCIA produce gli effetti, anche a fini ispettivi, della stessa autorizzazione. In sostanza si è voluto risolvere *expressis verbis* il vecchio quesito inerente l'applicabilità o meno del regime giuridico della SCIA alle attività assoggettate ad autorizzazioni un tempo riconducibili alla categoria delle cosiddette "autorizzazioni di polizia" di cui al Titolo I, Capo III, del R.D. 18 giugno 1931, n.773 (TULPS). La questione, postasi già con l'introduzione della DIA nella formulazione originaria dell'art.19 della L.241/1990, ha determinato le più variegate soluzioni applicative, generando non poca confusione anche sotto il profilo sanzionatorio. Ritenere sussistente un duplice regime, in parte, per così dire, riconducibile alla vocazione commerciale dell'attività; in parte ascrivibile alle finalità di pubblica sicurezza comunque connesse alla relativa attivazione, implica infatti che non si potrebbe ipotizzare alcuna liberalizzazione per tale tipo di attività, essendo sempre necessario anche il titolo di P.S., la cui mancanza comporta la realizzazione dell'illecito di cui all'art.17-bis del medesimo TULPS. Se si tiene conto del fatto che i pubblici esercizi, e tra questi quelli di somministrazione di alimenti e bevande, rientrano a pieno titolo nella categoria delle attività assentibili –anche – con autorizzazione di polizia ex art.86 TULPS, ben si comprende la necessità di intervento chiarificatore del legislatore delegato. Di fatto viene finalmente accantonato questo ipotetico doppio regime, salvaguardando la finalità "di polizia" sottesa all'anacronistico mantenimento (di fatto, disatteso nella prassi operativa) delle omonime autorizzazioni, con il richiamo all'attuale vigenza dell'art. 16 del medesimo regio decreto. La facoltà ispettiva per finalità di PS deve infatti essere letta oggi nel senso del mantenimento della possibilità di controllare luoghi potenzialmente attrattivi di pluralità di utenti, senza che a ciò necessariamente corrisponda il possesso di un'autorizzazione formale. Si mantiene dunque – e non potrebbe che essere così, volendo considerare ancora attuale il disposto del menzionato art.16 del R.D. del 1931 –la facoltà di accesso, ma si chiarisce una volta per tutte quanto del resto già esplicitato dal Ministero dell'Interno in apposite circolari interpretative sulla materia.

Al provvedimento, dunque, è allegata la **Tabella A**, contenente l'elenco delle attività oggetto di ricognizione e alle quali si applica il regime amministrativo ivi indicato. La tabella è suddivisa in tre sezioni:

- 1) Sezione I, denominata "Attività commerciali e assimilabili", che ricomprende le attività di commercio su area privata, su area pubblica, l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, strutture ricettive e stabilimenti balneari, attività di spettacolo o intrattenimento, sale giochi,



autorimesse, distributori di carburante, officine di autoriparazione, acconciatori ed estetisti, panifici, tintolavanderie, arti tipografiche, litografiche, fotografiche e di stampa, per un totale di 82 attività;

2) Sezione II, denominata "Edilizia", che ricomprende gli interventi edilizi e i relativi regimi amministrativi, altri adempimenti successivi all'intervento edilizio e gli interventi relativi a impianti alimentati da fonti rinnovabili, per un totale di 105 attività;

3) Sezione III, denominata "Ambiente", che ricomprende le autorizzazioni integrate ambientali (AIA), le valutazioni di impatto ambientale (VIA), le autorizzazioni uniche ambientali (AUA), nonché le attività relative alle emissioni in atmosfera, alla gestione rifiuti, all'inquinamento acustico, agli scarichi idrici, alle dighe, alle bonifiche e altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici, per un totale di 37 attività.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: **decreto legislativo in materia di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività**

Referente: Avv. Marco Tomassetti – tel. 0668997140 – legislativo@palazzochigi.it

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Lo schema di decreto in esame intende dare esecuzione, nel pieno rispetto del programma di Governo, all'art. 5, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 2015, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva.

Le disposizioni del decreto si inquadrono nell'indirizzo governativo volto alla ridefinizione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità dei tempi e trasparenza nei confronti di cittadini e imprese.

Il provvedimento contiene una ricognizione dei procedimenti amministrativi vigenti per le diverse attività economiche, nonché la precisa individuazione dei regimi ad essi applicabili.

I procedimenti vengono declinati sia in relazione alle varie vicende aziendali (apertura, subingresso, trasferimento, cessazione dell'attività), sia in relazione alle eventuali fasi endoprocedimentali richieste dalle diverse discipline di settore.

Il decreto interviene in due direzioni: da un lato, attraverso la semplificazione dei regimi vigenti in alcune materie e, segnatamente, in quella edilizia, ambientale e commerciale. In tali settori l'intervento normativo mira ad introdurre regimi meno restrittivi, pur nel rispetto delle esigenze di tutela sottese alle disposizioni attualmente in vigore. Dall'altro, si ispira concretamente alla "concentrazione dei regimi" della Scia unica, prevista per quelle attività che oltre ad essere soggette a Scia necessitano, per il loro svolgimento, di "altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche".

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è rappresentato dalla legge n. 241 del 1990 e, in particolare, dagli artt. 19 (in materia di segnalazione certificata di inizio attività) e 20 (in materia di silenzio assenso), nonché dalle normative di settore che disciplinano i regimi applicabili alle diverse attività economiche e ai relativi procedimenti.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il decreto interviene in maniera mirata sui seguenti provvedimenti legislativi vigenti:

- decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A);
 - decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, limitatamente all'art. 245 (Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione);
 - decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, limitatamente all'art. 26 (Disposizioni finali);
 - decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, limitatamente all'art. 64 (Somministrazione di alimenti e bevande);
 - Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, limitatamente all'art. 126;
- Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, limitatamente all'art. 110.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento è pienamente compatibile con i principi costituzionali, per quanto concerne:

- l'oggetto del provvedimento, in ossequio alle previsioni di cui agli artt. 97 e 113 Cost.;
- il tipo di fonte di diritto utilizzato, ai sensi degli artt. 76 e 87 Cost.;
- la ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, in coerenza con l'art. 117 Cost.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. La disciplina recata dal decreto attiene, infatti, all'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il decreto è compatibile con i principi sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, Cost.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il decreto non contiene rilegificazioni. Non era possibile ricorrere ad un atto sub-primario, trattandosi dell'attuazione di una delega legislativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano presentati in Parlamento disegni di legge su analoga materia e, comunque, non di analoga portata.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il decreto è in linea con gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale. Non ci sono giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il decreto non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, anche in considerazione del fatto che si pone in sintonia con gli indirizzi comunitari.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni del decreto risultano compatibili con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o giudizi pendenti davanti alla stessa.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o giudizi pendenti davanti alla stessa.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'art. 3, lett. i), introduce la segnalazione certificata di agibilità, che va a soppiantare il certificato di agibilità. Le nuove norme danno certezza alle procedure relative all'agibilità degli edifici, ad oggi sottoposte a regimi differenziati tra una Regione e l'altra.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Sono stati verificati i richiami esterni, facendo riferimento alla versione vigente degli stessi.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella per introdurre modificazioni a disposizioni vigenti.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme incompatibili con la nuova disciplina sono state abrogate espressamente.

20) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il decreto non contiene norme aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

21) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

La delega cui si dà attuazione con il decreto è l'unica aperta sul medesimo oggetto.

22) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

- Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, previa intesa con la Conferenza unificata, è adottato un glossario unico per l'edilizia;

- con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione si procede periodicamente all'aggiornamento e alla pubblicazione della tabella A con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute o in relazione alla necessità di completare la ricognizione delle attività, anche con riferimento alle disposizioni regolamentari, con l'indicazione del regime amministrativo applicabile in base alle norme vigenti;

- con decreto del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza unificata, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici;

- per ciascuno dei decreti legislativi adottati sulla base della delega di cui all'art. 5 della legge n. 124 del 2015 è poi prevista la possibilità di adottare decreti integrativi e correttivi entro un anno dalla data di entrata in vigore.

23) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione del presente decreto legislativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni e gli enti interessati.